



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 24 GIUGNO 2008

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MAGGIO 2008 - n. 8/7369 (5.3.1)
Parco regionale del Serio – III variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento (art.
19, l.r. 86/83) 2

Anno XXXVIII - N. 129 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

(5.3.1)

**D.g.r. 28 maggio 2008 - n. 8/7369
Parco regionale del Serio – III variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento (art. 19, l.r. 86/83)****LA GIUNTA REGIONALE**

Premesso che con propria deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 16, del 10 maggio 2007, il Consorzio Parco del Parco regionale del Serio adotta, ai sensi e per gli effetti della procedura stabilita dall'art. 19 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86, la III variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Serio e con lettera ricevuta il 15 dicembre 2007 n. T1.2007.0030287 trasmette tutti gli atti alla D.G. della Qualità dell'Ambiente chiedendo di procedere all'approvazione della variante;

Visto:

- la direttiva 1992/43/CEE «Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», entrato in vigore il 31 luglio 2007;

- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

- la legge regionale 16 luglio 2007 n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»;

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni;

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»;

- la deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 351 che approva gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi;

- la d.g.r. 28 dicembre 2000, n. 7/192 – «Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Serio (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Supplemento Straordinario al n. 30 del 28 luglio 2000;

- la d.g.r. 20 settembre 2002, n. 7/10399 – «Approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Serio (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Se.O. n. 42 del 14 ottobre 2002;

- la d.g.r. 3 dicembre 2004, n. 7/19711 – «Approvazione della variante n. 2 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Serio (ai sensi dell'art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Supplemento Straordinario n. 52 del 23 dicembre 2004;

- la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 – «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza» e successive modificazioni;

Preso atto che:

- in data 10 maggio 2005, prot. n. 1881/2005, il Presidente del Parco trasmette ai Presidenti delle due Province ed ai Sindaci dei Comuni consorziati, nonché alle associazioni, una lettera con la quale chiede di far pervenire entro il 28 giugno 2005 eventuali osservazioni di supporto alla Variante al PTC in vigore, che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea Consortile;

- con deliberazione n. 32 del 6 aprile 2006 il Consiglio di Amministrazione approva il contratto di ricerca con il Politecnico

di Milano per la variante al Piano Territoriale di Coordinamento del parco;

- con deliberazione n. 33 del 6 aprile 2006, così come modificata dalla deliberazione n. 91 del 12 ottobre 2006, il Consiglio di Amministrazione individua i consulenti esperti in materia agricola e giuridica per la variante al Piano Territoriale di Coordinamento del parco;

- con deliberazione n. 6 dell'8 febbraio 2007 il Consiglio di Amministrazione incarica la H.S. Engineering s.r.l. di aggiornare la cartografia;

- in data 17 aprile 2007 la bozza della variante è presentata ai Comuni consorziati cremonesi ed alla provincia di Cremona;

- in data 19 aprile 2007 la bozza è presentata ai Comuni consorziati bergamaschi ed alla Provincia di Bergamo;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 28 del 26 aprile 2007 il Consiglio di Amministrazione individua i soggetti di cui all'art. 2.0., commi g), h), i) dell'Allegato 1 della d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 relativa agli «Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi» al fine di addiventare alla verifica di esclusione da VAS e in particolare individuando nella persona del dott. Ivan Bonfanti, responsabile del Settore Ecologia e Ambiente del Parco, l'autorità competente della VAS;

- con deliberazione n. 29 del 26 aprile 2007 il Consiglio di Amministrazione approva di proporre all'Assemblea Consortile la variante n. 3 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;

- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 16 del 10 maggio 2007 «Sessione ordinaria II convocazione – Adozione della Variante n. 3 al Piano Territoriale di Coordinamento» il Consorzio del Parco del Serio, ha adottato la variante al PTC di parco regionale;

- la predetta deliberazione è stata pubblicata per 30 giorni consecutivi agli albi pretori dei Comuni e della Provincia aderenti al Consorzio di gestione, nonché a quello del Consorzio stesso, dandone ulteriore avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 22 del 30 maggio 2007 e sui quotidiani «La Cronaca» in data 1 giugno 2007 e «L'Eco di Bergamo» in data 1 giugno 2007;

- a seguito della pubblicazione della proposta di variante al Piano Territoriale di Coordinamento, sono state inviate all'Ente gestore del Parco n. 7 osservazioni;

- con deliberazione n. 57 del 6 settembre 2007 il Consiglio di Amministrazione approva il provvedimento di esclusione da VAS della variante n. 3 al Piano Territoriale di Coordinamento conseguentemente al termine della procedura di verifica di esclusione (screening);

- con deliberazione n. 58 del 6 settembre 2007 il Consiglio di Amministrazione esamina le osservazioni pervenute e le relative proposte di controdeduzioni;

- con deliberazione n. 28 del 27 settembre 2007 l'Assemblea Consortile esamina le osservazioni e le relative controdeduzioni;

- con nota del 7 aprile 2008 prot. T1.2008.009089 la U.O. Parchi e aree protette della D.G. Qualità dell'Ambiente segnala al Parco che il provvedimento di esclusione della variante dalla VAS è successiva all'adozione del piano;

- con nota del 10 aprile 2008 prot. 1775/2008 il Parco ritiene, ai sensi dell'art. 21 *octies* e art. 21 *nonies* della l. 241/90, che il provvedimento di esclusione dalla VAS non debba essere annullabile in quanto:

1. sussiste un interesse pubblico, reale e concreto;
2. è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato;

Preso atto che sono pervenute:

- 7 osservazioni al Parco di cui 5 NON ACCOLTE mentre 2 ACCOLTE;

- 2 osservazioni in Regione Lombardia di cui 1 NON ACCOLTA in quanto non riguarda un ambito di variante mentre 1 è ACCOLTA in quanto è riferita all'ambito di variante A31 nel Comune di Crema;

Considerato che:

- si tratta di:

- 1) un insediamento industriale che svolge attività produttiva nel campo della produzione di macchine agricole e di macchine robotizzate;

- 2) l'insediamento industriale è precedente all'istituzione del parco, esattamente al 1961;
- 3) l'area utilizzata dall'azienda è completamente saturata e questo comporta delle conseguenze aziendali ed occupazionali;

• il Comune di Crema con nota prot. 1049/08 del 29 febbraio 2008 non esprime nessun parere in merito rimandando al PGT in fase di elaborazione il compito di definire la destinazione urbanistica;

Valutato, successivamente alla riunione dell'11 febbraio 2008, per le motivazioni suddette di ACCOGLIERE l'osservazione trasformando l'area da zona agricola a zona di Iniziativa Comunale Orientata di Tutela Paesaggistica, nominandola ambito di variante A31bis foglio n. 8, dando al Comune di Crema la possibilità, in fase di redazione del PGT, di definire la destinazione urbanistica più indicata;

Considerato che la proposta di variante al Piano Territoriale di Coordinamento di Parco regionale deriva dall'esigenza di:

- aggiornare e adeguare la normativa alle variazioni del quadro legislativo comunitario, nazionale e regionale;
- affinare la normativa per rispondere alle esigenze di tutelare il territorio, valorizzare il territorio produttivo agricolo, migliorare l'abitabilità del territorio, rafforzare le reti ecologiche;
- apportare piccole modifiche di azionamento richieste dai Comuni;

Visto che:

- le 23 varianti cartografiche istituiscono:

	<i>MQ</i>	<i>HA</i>
Nuove zone di iniziativa comunale e/o IC di tutela paesaggistica	93.205	9,32
Nuove zone ad ambienti naturali	15.925	1,59
Nuove zone di fruizione ricreativa e/o di tutela paesaggistica	125.713	12,57
Nuove zone agricole e di rispetto paesistico	426.968	42,70
Nuove zone di trasformazione migliorativa	1.554	0,16
TOTALE	663.365	66,34

Considerato che le nuove zone di iniziativa comunale e zone di fruizione ricreativa sono compensate dalla realizzazione di nuove zone agricole, ad ambienti naturali e a trasformazione migliorativa;

Considerato che:

- dalla verifica della variante è emersa la mancanza di effetti significativi sull'ambiente ed è stato deciso di escludere la Variante dalla Valutazione Ambientale VAS;
- le previsioni del piano proposto non interferiscono con le finalità di Rete Natura 2000;
- l'istruttoria regionale ha verificato le Norme Tecniche di Attuazione rispetto agli indirizzi di politica ambientale della Regione e delle leggi in materia;

Visto che il Piano Territoriale di Coordinamento ha gli effetti di Piano paesistico ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/83;

Visto il verbale dell'incontro dell'11 febbraio 2008 svolta tra i colleghi di diverse Direzioni Generali della Regione Lombardia per la valutazione interdisciplinare della variante di piano;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Serio, costituita dai seguenti elaborati, parti integranti e sostanziali della presente delibera:

- le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione evidenziate in grassetto corsivo;
- le tavole «Planimetria di Piano» (fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);
- gli ambiti di variante n. A2.2, A4.1, A8.1, A8.2, A8.3, A8.4, A8.6, A10, A15.2, A17.3, A17.6, A17.7, A17.8, A17.9, A31, A31bis, A34, A36, A37, A39, A46, A47, A48 così come riportati nelle tavole «Planimetria di Piano»;

2. Di riconfermare in ogni altra parte il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio, approvato con d.g.r. n. 7/192 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni;

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO**

Le modifiche apportate sono evidenziate in *grassetto corsivo*

Titolo I

NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE

- Art. 1 – Ambito e contenuti del piano territoriale
- Art. 2 – Elaborati del piano territoriale
- Art. 3 – Effetti del piano territoriale
- Art. 4 – Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali
- Art. 5 – Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del parco
- Art. 6 – Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano territoriale
- Art. 7 – Piani di settore
- Art. 8 – Piano della riserva naturale
- Art. 9 – Piano di gestione
- Art. 10 – Regolamenti d'uso
- Art. 11 – Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati
- Art. 12 – Pareri *obbligator*i, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce all'ente gestore del parco
- Art. 13 – Comitato scientifico
- Art. 14 – Garanzie
- Art. 15 – Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (DCA)

Titolo II

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

- Art. 16 – Perimetri e azzonamento
- Art. 17 – Zona di riqualificazione ambientale
- Art. 18 – Zona agricola
- Art. 19 – Interventi edilizi in ambito agricolo
- Art. 20 – Centri storici, nuclei di antica formazione e relativi ambiti di contesto
- Art. 21 – Zona di iniziativa comunale orientata
- Art. 22 – Zona di trasformazione migliorativa
- Art. 23 – Zona destinata alla fruizione ricreativa e zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco
- Art. 24 – Zona degradata da recuperare
- Art. 25 – Riserva naturale «Palata Menasciutto» – *Sito di importanza comunitaria IT20A0003*
- Art. 26 – Zona di riserva «Malpaga – Basella»

Titolo III

NORME DI SETTORE

- Art. 27 – Beni isolati di valore storico, artistico e ambientale
- Art. 28 – Tutela geomorfologia *e morfopaesistica*
- Art. 29 – Tutela idrologica ed idrogeologica
- Art. 30 – Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio boschivo e della vegetazione naturale
- Art. 31 – Fasce alberate e filari, piante isolate
- Art. 32 – Arboricoltura da legno a rapido accrescimento
- Art. 33 – Norme di tutela del patrimonio floristico e faunistico
- Art. 34 – Prevenzione incendi
- Art. 35 – Sistema di viabilità minore
- Art. 36 – Parcheggi
- Art. 37 – Infrastrutture stradali e ferroviarie
- Art. 38 – Reti di distribuzione, impianti tecnologici e speciali
- Art. 39 – Circolazione
- Art. 40 – Attività ricreative sociali e culturali
- Art. 41 – Attività agricola ed agriturismo
- Art. 42 – Recupero delle aree degradate
- Art. 43 – Cave e discariche

**Titolo IV
NORME FINALI**

- Art. 44 – Insediamenti ed attività ambientalmente critiche
- Art. 45 – Acquisizione di aree
- Art. 46 – Vigilanza
- Art. 47 – Repressione degli interventi abusivi
- Art. 48 – Poteri di deroga
- Art. 49 – Informazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati
- Art. 50 – Rettifiche di cartografia

Titolo I

NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE

Art. 1 – Ambito e contenuti del piano territoriale

1. Il piano territoriale di coordinamento (PTC) del parco regionale del Serio ha *natura ed* effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale ed è approvato ai sensi e con i contenuti della legge regionale 1 giugno 1985, n. 70 (*Istituzione del Parco del Serio*) e della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (*Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il piano *delimita il territorio del parco individuandone il perimetro, con le modifiche rispetto al perimetro approvato con l.r. 70/1985, necessarie* per il migliore assetto del parco.

3. Il piano propone, all'interno del confine del parco regionale, le aree a parco naturale, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*).

Art. 2 – Elaborati del piano territoriale

- 1. Il piano territoriale è composto dai seguenti elaborati:
 - a. Norme Tecniche di Attuazione con allegati:
 - A. beni isolati di significato e valore storico, artistico e ambientale
 - B. beni isolati di significato e valore storico, artistico e ambientale nelle aree esterne al parco
 - C. elenco specie arboree ed a arbustive considerate autoctone, da utilizzare per gli interventi di riqualificazione ambientale
 - b. planimetria di piano (fogli 1-10 – scala 1:10.000)
 - c. aree proposte a parco naturale (fogli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – scala 1:10.000).

Art. 3 – Effetti del piano territoriale

1. I rapporti tra il P.T.C. e il piano di coordinamento provinciale sono regolati *dall'art. 15, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12*.

2. Le previsioni urbanistiche del PTC sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

Art. 4 – Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali

1. I comuni consorziati devono apportare, relativamente alle aree comprese nel perimetro del parco, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC, *al proprio strumento urbanistico generale*, tutte le correzioni conseguenti, recependo il perimetro e la zonizzazione del PTC e inserendo nelle norme tecniche di attuazione e nei regolamenti comunali il rinvio alle presenti norme.

2. I comuni medesimi devono, entro due anni dall'entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC, provvedere, con apposita variante, all'aggiornamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alle aree esterne al perimetro del parco tenendo conto degli indirizzi derivanti dal PTC.

Art. 5 – Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del parco

- 1. In sede di variante di adeguamento ai sensi dell'art. 4, com-

ma 2, e comunque in sede di adozione di strumenti urbanistici comunali o di loro varianti, i comuni il cui territorio è compreso nel parco sono tenuti ad osservare i criteri e gli indirizzi dettati dal piano e dalle presenti norme per le aree **esterne** confinanti con il perimetro del parco, **tenuto conto anche degli indirizzi di contenuto paesistico espressi dal piano territoriale di coordinamento provinciale**.

2. I criteri e gli indirizzi sono i seguenti:

- a. le aree marginali al perimetro del parco sono preferibilmente destinate all'esercizio dell'agricoltura, secondo le norme della **l.r. 12/2005 ovvero ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con particolare riguardo al verde, gioco e sport**;
- b. per le aree destinate ad espansione residenziale, **confinanti con il territorio del** parco, lo strumento urbanistico detta le disposizioni per l'inserimento ambientale e paesistico, in particolare relativamente alle sistemazioni a verde e alle alberature, privilegiando le essenze autoctone, nonché relativamente alla scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche; le alberature isolate ed a filare sono tutelate sia nella predisposizione dei singoli progetti, sia nell'eventuale pianificazione attuativa;
- c. le zone industriali, con esclusione di modeste attività produttive non moleste e non nocive, sono da collocarsi a **debita** distanza dai confini del parco e prevedono equipaggiamento a verde, con fasce alberate prevalentemente costituite da essenze autoctone;
- d. nuovi insediamenti di industrie insalubri di prima e seconda classe sono esclusi **da** aree **limitrofe e** confinanti **con il** parco;
- e. nelle aree interne alla fascia fluviale di tutela **paesaggistica** del fiume Serio, di cui all'art. 29.1, qualunque sia la destinazione urbanistica delle medesime, non devono essere insediati nuovi impianti produttivi e, con particolare riferimento alle zone già urbanizzate, sono previste limitazioni e prescrizioni particolari al fine di contenere la nuova edificazione; per quanto riguarda la tutela geomorfologica e idrogeologica, in tali aree assumono valore di indirizzo le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29;
- f. sono individuati e protetti gli elementi naturalistici di maggior rilievo, costitutivi del paesaggio, quali solchi vallivi, paleovalle, scarpate morfologiche, zone umide, cave dismesse con evidente processo di naturalizzazione in atto, rete irrigua storica;
- g. la pianificazione comunale identifica e sottopone a tutela, con particolare riferimento agli elementi di interesse paesistico di cui all'allegato B alle presenti norme, i centri storici, i nuclei e le architetture di antica formazione, gli elementi di archeologia industriale e i siti di interesse archeologico, non diversamente tutelati dalla legislazione vigente; sono censiti e sottoposti a normativa conservativa anche gli edifici isolati di particolare pregio; a tali fini assumono valore di indirizzo le disposizioni di cui all'articolo 27;
- h. sono censite, con particolare riferimento agli elementi di interesse paesistico di cui all'allegato B alle presenti norme, le cascine, in attività e dismesse, **per il cui recupero assumono valore di indirizzo** le disposizioni di cui all'articolo 27;
- i. la pianificazione comunale tutela, nella parte esterna al perimetro del parco, le strade soggette a pubblico transito il cui tracciato è in alcuni tratti compreso all'interno del perimetro medesimo: in particolare il taglio delle alberature lungo la viabilità storica è limitato a ragioni di sicurezza o pubblica utilità, con obbligo di ripiantumazione.

Art. 6 – Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano territoriale

1. Sono strumenti e provvedimenti di attuazione del piano territoriale:
 - a. i piani di settore;
 - b. i piani delle riserve naturali;
 - c. i regolamenti d'uso;
 - d. il piano di gestione;
 - e. i pareri, le autorizzazioni, le concessioni d'uso, le de-

nunce all'ente gestore previste dalle presenti norme dalla vigente legislazione;

- f. gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati.

2. Il piano territoriale è attuato dall'ente gestore; collaborano all'attuazione del piano, con propri atti e progetti, le amministrazioni provinciali di Cremona e Bergamo, i comuni consorziati, gli altri enti pubblici, i privati singoli e associati; l'ente gestore promuove la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia dell'ambiente, nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle presenti norme.

Art. 7 – Piani di settore

1. L'ente gestore predispone piani di attuazione per settori funzionali con particolare riguardo ai settori di cui al titolo III.

2. Il piano di settore è adottato dall'Assemblea Consortile, quindi pubblicato per trenta giorni mediante deposito presso la segreteria dell'ente gestore, che ne trasmette copia e agli enti consorziati e ne dà avviso al pubblico; l'avviso di deposito è dato mediante pubblicazione all'albo dell'ente gestore e degli enti consorziati; nei trenta giorni successivi al deposito, gli enti ed i privati possono presentare le proprie osservazioni.

3. Il piano è approvato dall'Assemblea **Consortile**, con le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento di osservazioni; in mancanza di osservazioni, il piano è definitivamente approvato dall'**Assemblea Consortile**.

4. Il piano diventa esecutivo dopo la ripubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo consortile della deliberazione definitiva di approvazione ed è trasmesso in copia entro venti giorni alla Giunta regionale.

5. **Dalla data di pubblicazione della proposta di piano fino alla data di pubblicazione della delibera di approvazione e, comunque, per il termine massimo non prorogabile di diciotto mesi, è vietato ogni intervento in contrasto con la proposta di piano adottata dall'ente gestore.**

6. I piani di settore sono i seguenti:

- a. riqualificazione ambientale (art. 30);
- b. tutela idrologica e idrogeologica (art. 29);
- c. **tutela morfo-paesaggistica (art. 29.1)**;
- d. agricoltura (art. 41);
- e. recupero aree degradate (art. 42);
- f. fruizione (art. 40)
- g. zona di riserva Malpaga-Basella (art. 26);
- h. beni isolati di valore storico, artistico e ambientale (art. 27);
- i. **zona di trasformazione migliorativa (art. 22)**.

7. **Il Piano di settore per il recupero delle aree degradate potrà essere attuato anche attraverso progetti di recupero aventi i contenuti del piano di settore di cui all'art. 42, redatti dai singoli proponenti, approvati dall'ente Gestore del Parco e sottoposti a specifica convenzione fra proponenti e parco.**

8. I piani di settore individuati dal comma 6 possono essere adottati e approvati anche per stralci, seguendo le medesime procedure di cui ai precedenti commi.

Art. 8 – Piano della riserva naturale

1. L'ente gestore del parco gestisce la riserva naturale «Palata Menasciutto», già istituita a termini di legge, con d.c.r. del 28 luglio 1988, n. IV/1178, *pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° Supplemento straordinario al n. 37 del 14 settembre 1988*.

2. Per la riserva naturale è formato un piano **ai sensi dell'art. 14 della l.r. 86/83**.

3. Il piano della riserva sostituisce, per le aree in essa ricomprese, i piani di settore ed i regolamenti d'uso.

Art. 9 – Piano di gestione

1. Per l'attuazione delle previsioni del piano territoriale, e, se approvati, dei piani di settore, l'ente **gestore** propone con deliberazione dell'Assemblea **Consortile** alla Giunta regionale un piano di gestione **ai sensi dell'articolo 19, l.r. 86/1983**.

2. **Il Piano di gestione è adottato dall'Assemblea Consortile ed è approvato dalla Giunta Regionale.**

3. Il piano di gestione ha validità triennale, è articolato in programmi attuativi annuali.

4. *I programmi attuativi annuali sono approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.*

5. *Il Piano di gestione ed i suoi programmi attuativi annuali sono finalizzati all'attuazione degli interventi e delle attività propri dell'ente gestore del parco ed all'incentivazione delle attività economico-sociali compatibili con le finalità del PTC; essi definiscono:*

- a. il programma di interventi economici ed incentivi per la riqualificazione ambientale del parco, di cui all'articolo 41, comma 9;
 - b. gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale, storico-culturale e architettonico;
 - c. gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo e la fruizione sociale compatibili con gli obiettivi del PTC;
 - d. la priorità degli interventi e delle previsioni di spesa, anche in relazione alle possibilità di finanziamento derivanti dalla Regione o da soggetti diversi, per i settori di cui al comma 1 dell'articolo 3, l.r. 86/1983;
 - e. le priorità ed i tempi per l'adozione dei piani di settore, fatte salve le priorità già individuate dal presente PTC.
6. Il piano di gestione e le sue revisioni annuali sono costituiti dai seguenti elaborati:
- a. relazione illustrativa;
 - b. elenco degli interventi da realizzare nel periodo considerato, con le relative modalità di attuazione;
 - c. descrizione e documentazione cartografica degli interventi;
 - d. relazione finanziaria, con indicazione delle spese a carico dell'ente gestore, degli enti consorziati e dei privati nonché delle fonti di finanziamento.

7. *L'approvazione del programma attuativo annuale ha valore e produce effetti di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori definiti dal piano medesimo.*

Art. 10 – Regolamenti d'uso

1. I regolamenti per l'uso del territorio e dei beni, nonché per la gestione dei servizi, sono approvati *dall'Assemblea Consortile*.

2. Il regolamento è adottato *dall'Assemblea consortile*, pubblicato all'albo dell'ente gestore stesso e dei comuni *consorziati* per trenta giorni; nei successivi trenta giorni possono essere presentate da chiunque ne abbia interesse osservazioni, sulle quali decide *l'Assemblea Consortile* in sede di approvazione definitiva del regolamento. *In mancanza di osservazioni il piano è definitivamente approvato dall'Assemblea Consortile.*

3. I regolamenti, una volta approvati ai termini del comma 2, divengono esecutivi a seguito di ripubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo dell'ente gestore, da effettuarsi dopo il favorevole controllo dell'organo regionale; i regolamenti definitivamente approvati sono altresì pubblicati agli albi dei comuni interessati.

4. Entro venti giorni dalla intervenuta esecutività, i regolamenti sono trasmessi alla Giunta regionale.

Art. 11 – Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati

1. Gli interventi esecutivi dell'ente gestore sono approvati dal Consiglio di Amministrazione; ove gli interventi esecutivi comportino l'espropriazione o l'occupazione temporanea della proprietà privata, la deliberazione di approvazione del progetto *definitivo* dell'intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

2. L'ente gestore, previa diffida con assegnazione di termine non inferiore a novanta giorni ai privati ed eventuali affittuari, può provvedere all'esecuzione delle opere previste dal progetto esecutivo di intervento, anche mediante occupazione temporanea, qualora le aree interessate non debbano essere acquisite al patrimonio pubblico.

3. Gli interventi esecutivi di attuazione del PTC, programmati ed approvati dagli enti consorziati, sono sottoposti al preventivo parere del Consiglio di Amministrazione del parco, il quale potrà imporre modificazioni e prescrizioni esecutive vincolanti.

4. L'intervento esecutivo convenzionato con proprietari di beni immobili o con operatori privati è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Pareri obbligatori, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce all'ente gestore del parco

1. Fatto salvo quanto disposto *dall'art. 80, comma 5 della l.r. 12/2005*, sono sottoposti a parere obbligatorio dell'ente gestore, secondo le competenze stabilite dallo statuto:

- a. gli atti ed i provvedimenti di cui al 4° comma, articolo 21, l.r. 86/1983;
- b. specifici interventi e provvedimenti per i quali le leggi e le norme del presente piano territoriale, i piani di settore e i regolamenti d'uso prevedono esplicitamente il parere dell'ente gestore.

2. I pareri di competenza dell'ente gestore del Parco, qualora non siano espressi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, si intendono sfavorevoli alle proposte formulate.

3. *Il rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42» «Codice dei Beni culturali e del Paesaggio» e successive modifiche ed integrazioni è subdelegato all'ente gestore del parco ai sensi dell'art. 80, comma 5 della l.r. 12/2005, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale (zone di iniziativa comunale orientata).*

4. Nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, siano difformi dalle prescrizioni del presente piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei comuni del parco, l'ente gestore, oltre ai comuni del parco interessati, deva esprimere, nell'ambito delle procedure previste dalla vigente legislazione, apposito parere, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta, sulla base della relazione di compatibilità ambientale di cui all'articolo 15, *comma 7*; l'ente gestore e i comuni del parco interessati devono necessariamente partecipare alla conferenza dei servizi convocata a termini dell'articolo 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 (regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale); il parere è reso nell'ambito della conferenza dei servizi, con le modalità di cui all'articolo 3 dello stesso d.P.R. 383/94.

5. Le autorizzazioni di competenza dell'ente gestore, previste dalla vigente legislazione nonché dalle norme del presente piano, sono emesse, fatte salve diverse disposizioni contenute in leggi di settore, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa istanza, con le previsioni eventualmente ritenute necessarie a garanzia della tutela ambientale.

6. Per gli interventi riguardanti i boschi *la Provincia* rilascia autorizzazione paesaggistica *nelle fattispecie previste dalle leggi regionali in materia.*

7. La gestione dei servizi di interesse del parco può avvenire mediante concessione d'uso e di gestione anche previo trasferimento di diritto di superficie; nella concessione di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo, da parte dell'ente gestore, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'ente gestore delle attrezzature alla scadenza delle concessione.

8. Nei casi di interventi soggetti a denuncia all'ente gestore, previsti dalla vigente legislazione o dalle norme del presente piano, la denuncia consiste in una comunicazione dettagliata *esplicita* dell'intervento, delle sue modalità e tempi di esecuzione, *e, in quanto possibile, dei tipi e quantità degli elementi naturalistici, oggetto dell'intervento; la comunicazione è integrata dalla indicazione delle migliorie ambientali o colturali derivanti dall'intervento. Entro sessanta giorni dalla denuncia, il Parco, acquisiti i pareri eventualmente necessari, può vietare totalmente o parzialmente l'intervento, qualora contrasti con le norme di tutela o possa comunque recare grave compromissione o alterazione ambientale, ovvero può subordinarlo al rispetto di condizioni esecutive, o al ripristino o recupero ambientale; le opere denunciate non possono essere iniziate prima della scadenza del termine suddetto.*

9. L'ente gestore, con proprio provvedimento, può stabilire, in relazione alla natura ed alla rilevanza degli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia, quale specifica documentazione illustrativa e tecnica debba essere prodotta in allegato alle istanze di autorizzazione o alle denunce.

Art. 13 – Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico del parco svolge funzioni tecnico-consulterive, di supporto all'ente gestore, in particolare nell'elaborazione dei piani di settore del PTC, dei relativi programmi attuativi, del piano di gestione, nella procedura di dichiarazione di compatibilità ambientale, nonché in tutti gli altri casi previsti dalle norme del presente PTC.

2. L'ente gestore istituisce il comitato scientifico in coerenza con i disposti di cui alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali) nominando i membri del predetto comitato, previa consultazione delle amministrazioni provinciali di Bergamo e Cremona, dei consorzi di bonifica, delle associazioni naturalistiche e di categoria degli agricoltori ed allevatori maggiormente rappresentative a livello locale.

3. In attesa della costituzione del Comitato Scientifico, le competenze relative ad esso potranno essere svolte dall'ufficio tecnico del Consorzio con la collaborazione di consulenti esterni esperti nei settori di competenza.

Art. 14 – Garanzie

1. In caso di intervento convenzionato, autorizzato, in concessione o soggetto a denuncia, l'ente gestore può imporre la presentazione di idonee garanzie rilasciate da primari di istituti bancari o assicurativi, in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesistico, **alle eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali** ed, in genere, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ente gestore.

Art. 15 – Dichiarazione di compatibilità ambientale (DCA)

1. Fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale e di **valutazione di incidenza** previste dalle leggi vigenti in materia, per le fattispecie ivi non contemplate, in tutte le aree del parco sono soggetti a dichiarazione di compatibilità ambientale (DCA), i seguenti interventi se ed in quanto ammessi dalle presenti norme:

- a. nuove strade provinciali;
- b. opere ferroviarie e/o stradali non sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA);
- c. nuovi impianti di depurazione e ampliamenti di quelli esistenti;
- d. nuove opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua;
- e. nuove derivazioni d'acqua superficiali;
- f. progetti di bonifica agricola e di idraulica agricola superiori a 50 ettari;
- g. attivazione di discariche inerti esclusivamente finalizzate al recupero di aree degradate in assenza del piano di settore;
- h. insediamenti industriali o produttivi e ristrutturazioni urbanistiche in zona di trasformazione migliorativa.

2. **In tutte le zone del parco sono per contro ammessi, previa dichiarazione di compatibilità ambientale i seguenti interventi:**

- a. **infrastrutture (elettrdoti, oleodotti, gasdotti e relative cabine e centraline, impianti di fognatura, reti di distribuzione anche viaria);**
- b. **bacini di lagunaggio e impianti di fitodepurazione;**
- c. **piccole centrali idroelettriche a basso impatto ambientale e paesaggistico;**
- d. **impianti solari fotovoltaici o termici sulle coperture di edifici esistenti o di nuova costruzione.**

3. La DCA è redatta, sulla base di uno studio interdisciplinare, da professionisti esperti in materia ambientale e **pianificatoria** che, sotto la **personale responsabilità:**

- a. garantiscano il rispetto di ogni disposizione del presente piano territoriale, nonché dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;
- c. garantiscano il rispetto della legislazione in materia di tutela ambientale;
- d. indichino i dati necessari per individuare e valutare gli effetti negativi, diretti ed indiretti, che l'intervento può avere sull'ambiente, inteso nei seguenti fattori e nell'integrazione tra i fattori stessi: l'uomo, la flora, la fauna, l'aria, il clima, il paesaggio inteso come contesto di sistemi naturali storico-culturali, anche di tipo agrario;

e. descrivano le misure per evitare o annullare o ridurre al minimo e possibilmente compensare gli effetti negativi sull'ambiente;

f. riassumano in una sintesi non tecnica le indicazioni di cui alle lettere b), c), d) del presente comma.

4. Gli elementi essenziali dello studio e delle soluzioni tecniche adottate sono trasfusi in una convenzione, a cura e spese dei richiedenti, da stipularsi con l'ente gestore, nella quale è altresì determinato l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili; l'inizio dei lavori è subordinato alla stipulazione della predetta convenzione. **Sono esclusi da convenzione gli impianti solari fotovoltaici o termici sulle coperture degli edifici.**

5. L'ente gestore, previo parere del comitato scientifico di cui all'articolo 13, approva la convenzione indicata al comma 3 del presente articolo; la deliberazione di approvazione della convenzione, unitamente alla bozza di convenzione e allo studio interdisciplinare, sono depositati in libera visione presso la segreteria dell'ente gestore per trenta giorni consecutivi.

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni.

7. L'ente gestore, successivamente alla scadenza dei termini di cui al comma 5, esaminate le eventuali osservazioni, approva definitivamente la convenzione.

8. Gli elementi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), sono contenuti in una apposita relazione da presentarsi in occasione della progettazione di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato siano difformi dalle prescrizioni del presente piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei comuni del parco interessati; sulla base di detta relazione l'ente gestore si esprime a termini dell'articolo 12, comma 4.

Titolo II ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 16 – Perimetri e azzonamento

1. Nella planimetria di piano e nella tavola delle aree proposte a parco naturale sono individuati il perimetro del parco regionale, in cui sono ricomprese le aree agroforestali o incolte, caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali ai sensi delle successive norme.

2. Il territorio del parco, comprensivo delle aree proposte a parco naturale ai sensi del comma 1, ai fini della disciplina, è suddiviso nelle seguenti zone territoriali individuate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali ai sensi delle successive norme:

- a. zona di riquilibrificazione ambientale (articolo 17);
- b. zona agricola e relative subzone: agricola generica, agricola di ambito fluviale e agricola di rispetto paesistico (articolo 18);
- c. centri storici, nuclei di antica formazione e relativi ambiti di contesto (articolo 20);
- d. zona di iniziativa comunale orientata e **relativa sub zona di tutela paesaggistica** (articolo 21);
- e. zona di trasformazione migliorativa (articolo 22);
- f. zona destinata alla fruizione ricreativa e zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco e **relativa sub zona di tutela paesaggistica** (articolo 23);
- g. zona degradata da recuperare (articolo 24);
- h. riserva naturale «Palata Menasciutto» – Sito di importanza comunitaria IT20A0003 (articolo 25);
- i. zona di riserva «Malpaga-Basella» (articolo 26).

2. Il PTC individua, altresì, la fascia fluviale di tutela **paesaggistica** del fiume Serio, indicata con apposito tratto grafico nella planimetria di piano, quale territorio di elevata rilevanza ambientale, sottoposto a particolare tutela e disciplina secondo gli specifici contenuti delle norme di zona e di settore.

3. Il PTC, con riferimento a tutte le aree del parco, comprese quelle proposte a parco naturale, individua con appositi simboli grafici nella allegata planimetria di piano, i principali elementi costitutivi del paesaggio sottoposti a particolare tutela:

- a. ambienti naturali;

- b. beni isolati di significato e valore storico, artistico e ambientale (articolo 27) suddivisi in:
 - c. complessi rurali di interesse paesistico;
 - d. edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico;
 - e. elementi di valore storico-architettonico;
 - f. siti ed opere di interesse archeologico.
4. Sono individuati, altresì, con apposito simbolo grafico, gli insediamenti e le attività incompatibili con le finalità del parco (articolo 44).

Art. 17 – Zona di riqualificazione ambientale

1. Il PT individua con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano le aree ricadenti nella zona di riqualificazione ambientale, le quali sono destinate al consolidamento idrogeologico, alla graduale ricostruzione quantitativa dell'ambiente naturale e del paesaggio ed al risanamento degli elementi di degrado esistenti in zone di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale.

2. In tale zona l'obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la ricostituzione ed il mantenimento degli ambienti boscati, delle zone umide e dei prati aridi; tale obiettivo è prevalente rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura e dell'arboricoltura.

3. Il consolidamento idrogeologico, la tutela e ricostituzione dell'ambiente naturale sono programmati ed incentivati dall'ente gestore del parco tramite convenzioni con il proprietario, possessore o detentore ed effettuati mediante la conservazione di essenze autoctone miste arboree ed arbustive, in particolare nelle fasce laterali al fiume; il consolidamento e la ricostruzione mediante l'introduzione di specie arboree ed arbustive autoctone sono effettuati utilizzando le specie vegetali di cui all'allegato C alle presenti norme e secondo criteri e modalità determinati dal piano di settore per la riqualificazione ambientale di cui all'articolo 30.

4. La ricostruzione dell'ambiente naturale dei prati aridi deve avvenire in termini di protezione di dette aree da azioni di distruzione e deterioramento e da interventi volti ad alterare le naturali configurazioni e tendenze evolutive di questi ambienti, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 30.

5. Fino all'approvazione del piano di settore per la riqualificazione ambientale, nella zona di cui al presente articolo sono ammesse le sole attività agricole culturali e zootecniche in atto alla data di entrata in vigore del presente piano; una fascia lungo le sponde del fiume per un'ampiezza di metri 10, intendendosi **misurata dal ciglio di sponda**, dev'essere comunque destinata alla ricostituzione dell'ambiente ripariale.

6. Per quanto riguarda le attività di arboricoltura da legno a rapido accrescimento si applicano le norme di cui all'articolo 32.

7. Non è consentita la nuova edificazione; per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 27, lett. a), b), c) **della l.r. 12/2005**; sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume ed è ammessa la demolizione senza ricostruzione fatti salvi i beni isolati di cui all'art. 27, finalizzati a realizzare un miglior inserimento ambientale delle attività e dei beni esistenti (L'aumento di volume si intende quantificato secondo i criteri delle pianificazioni comunali di competenza. In ogni caso non sono consentite nuove superfici coperte o nuovi volumi fuori terra).

8. I complessi vegetali arborei ed arbustivi della zona devono essere conservati e gradualmente ricostruiti, per il loro interesse naturale e paesistico, secondo le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31; è vietata l'eliminazione di elementi vegetazionali arborei o arbustivi, fatte salve le opere strettamente necessarie per la realizzazione di interventi consentiti dalle presenti norme, previa specifica autorizzazione dell'ente gestore, che deve prevedere la sostituzione degli elementi eliminati.

9. È vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti, bonifiche; **i livellamenti in equilibrio fra sterri e riporti di terreno e finalizzati alla razionalizzazione della risorsa irrigua sono soggetti a denuncia all'ente gestore, secondo i contenuti di cui all'art. 12, comma 10**. Sono comunque ammessi tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona che l'ente gestore e gli enti consorziati, previo parere vincolante dell'ente gestore da esprimersi

entro 30 giorni, ritengono necessari per l'attuazione degli scopi del piano, o per finalità di tutela e fruizione ambientale e paesistica, ivi compresi, in particolare, gli interventi per la formazione di percorsi.

10. La fruizione pubblica degli ambiti territoriali di cui al presente articolo è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 39.

11. Le recinzioni permanenti sono ammesse unicamente con siepi per esigenza di tutela di aree edificate compresi gli orti, i giardini e i piazzali di **stretta** pertinenza; le recinzioni temporanee sono ammesse, previa autorizzazione dell'ente gestore, per attività di allevamento **allo stato brado o semibrado e di pascolo** e per la salvaguardia provvisoria di attività ortoflorovivaistiche, di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

12. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle leggi statali, regionali, nonché del presente piano, è compatibile con la destinazione d'uso delle zone di riqualificazione ambientale. Per la realizzazione delle attrezzature ricettive e dei servizi necessari per l'esercizio agrituristiche e nei limiti consentiti dalle leggi citate, sono ammessi interventi edilizi di recupero della superficie e dei volumi esistenti esclusivamente sui fabbricati censiti al catasto rurale. La progettazione e l'esecuzione delle opere dovrà conservare l'aspetto rurale complessivo ed i singoli elementi architettonici che compongono l'edificio.

Art. 18 – Zona agricola

1. Negli ambiti territoriali compresi nella zona agricola la presenza dell'attività agricola costituisce elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione e di contesto per la struttura naturalistica del territorio più strettamente connesso all'ambito fluviale. Il piano territoriale persegue l'integrazione tra allevamento e conduzione del fondo, nelle modalità descritte al seguente art. 41.

2. Sono individuate con appositi simboli grafici nella planimetria di piano, nell'ambito della presente zona:

- a. le aree agricole generiche;
- b. le aree di ambito fluviale, ricomprese all'interno della fascia fluviale di tutela **paesaggistica** di cui all'articolo 29, nelle quali l'obiettivo specifico è quello di rendere compatibile l'uso agricolo dei suoli con la loro fragilità idrogeologica e **paesaggistica**;
- c. le aree agricole di rispetto paesistico, costituenti contesto agli edificati, nelle quali l'uso agricolo è volto anche a valorizzare visuali ottiche significative e comunque a conservare spazi verdi e liberi, quale soluzione positiva di continuità rispetto alle zone edificate.

3. Nella zona di cui al presente articolo sono consentiti:

- a. le colture erbacee;
- b. l'arboricoltura con le limitazioni di cui all'articolo 32;
- c. l'allevamento zootecnico;
- d. l'attività di trasformazione dei prodotti agricoli;
- e. l'attività di florovivaismo, secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento d'uso;
- f. l'agriturismo;
- g. **l'attività di clinica veterinaria connessa all'attività di allevamento zootecnico in atto.**

4. Le attività di cui al punto «g» del precedente comma, potranno essere autorizzate previo convenzionamento con l'ente gestore e con i comuni interessati al fine di garantire sul territorio l'esistenza di strutture di cura per la tutela della fauna.

5. Sono consentite, previo parere dell'ente gestore, le bonifiche agricole secondo i limiti e le prescrizioni di cui all'articolo 41.

6. Non sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti intensivi.

7. Nella zona di cui al presente articolo la nuova edificazione, qualora consentita dai commi seguenti, è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l'avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero l'impossibilità del recupero o del riuso. **Qualora si rendesse necessario un ampliamento delle superfici e dei volumi ai fini residenziali agricoli a fronte di do-**

cumentate esigenze familiari del conduttore fino al secondo grado di parentela, sarà consentito, previo piano attuativo e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 59 della l.r. 12/05, il recupero e/o l'ampliamento delle parti non residenziali dell'inse-diamento agricolo esistente. Gli eventuali ampliamenti dovranno di norma confermare le sagome, le quote degli orizzon-tamenti e le partizioni degli alzati del nucleo abitativo rurale e mantenerne i caratteri morfologici e tipologici rilevabili, fa-cendo ricorso all'uso di materiali coerenti con la consolidata tradizione locale

8. Nella zona agricola generica sono ammesse nuove edifica-zioni destinate all'attività agricola, entro i limiti di cui all'articolo 59 della l.r. 12/2005, e purché realizzate esclusivamente in fun-zione della conduzione del fondo.

9. Al fine del computo dei volumi e delle coperture realizzabili ai sensi dei commi 7 e 8 è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non conti-gui, ma ricompresi entro il perimetro del parco; i limiti così de-terminati possono essere superati solo per la realizzazione di vo-lumi agricolo produttivi, sulla base di specifica certificazione rila-sciata dalle strutture competenti, attestante le effettive esigenze di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario.

10. È consentita l'installazione di tunnel per la copertura tem-poranea delle colture, da rimuoversi al termine del periodo sta-gionale di utilizzazione.

11. Sugli edifici e strutture esistenti alla data di entrata in vigo-re del presente piano aventi destinazione agricola ovvero extra-agricola, fatte salve le specifiche disposizioni di cui all'articolo 27 relative ai complessi rurali di interesse paesistico, sono am-messi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 27 della l.r. 12/2005 se-condo gli indici edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comu-nali, che comunque devono tener conto dei disposti di cui all'ar-ticolo 59 della l.r. 12/2005.

12. Nella zona di cui al presente articolo non sono consentiti:

- a. l'insediamento di nuovi impianti produttivi extra-agri-coli;
- b. recinzioni delle proprietà se non con siepi di essenze autoctone, fatte salve le recinzioni **strettamente** connes-se ad esigenze di tutela degli insediamenti edilizi agrico-li, compresi gli orti, i giardini e i piazzali di pertinenza, **purché in contiguità con l'edificato esistente**; le recin-zioni temporanee per attività di allevamento o a prote-zione delle piantagioni, o di colture di particolare pregio sono ammesse, previa autorizzazione dell'ente gestore del parco. Tutte le recinzioni dovranno essere progetta-te adottando tutte quelle misure atte a garantire il rego-lare deflusso delle acque e il passaggio della fauna lad-dove necessario. Tutte le recinzioni permanenti dovran-no comunque essere corredate da siepe (utilizzando le specie incluse nell'elenco di cui all'Allegato «C» del P.T.C.), preferibilmente collocata all'esterno del lotto da recingere;
- c. la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;
- d. la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;
- e. l'ammasso al di fuori dei cantieri, anche temporaneo, di materiali derivanti dall'esecuzione di interventi consen-titi, ad esclusione delle vasche di maturazione dello stal-latico e di quelli connessi con la normale pratica agrico-la, quali stallatico, terricciati, fieni, paglie, stocchi, fo-raggi insilati, legnami d'opera e da ardere;
- f. l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qual-siasi natura, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella turistica, dell'agriturismo e vendita di prodotti agricoli;
- g. la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali palu-di, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d'acqua.

Art. 19 – Interventi edilizi in ambito agricolo

1. *L'edificato rurale costituisce patrimonio da salvaguarda-re, quale memoria storica e sociale, soggetto tuttavia a recupe-ro, rinnovamento e ampliamento per usi agricoli e per trasfor-mazioni in destinazioni non agricole in funzione conservati-va. Pertanto ogni intervento edilizio deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi o,*

quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità. Le azioni dovranno tendere preferibilmente alla conservazione e agevolare il più possibile le trasformazio-ni per aggiunta piuttosto che per demolizione e/o ricostruzio-ne. Si dovrà tendere alla compatibilità fra il nuovo e l'esistente affinché le trasformazioni risultino parte integrante e coerente con il contesto attuale.

2. Nella zona agricola generica, in quella di ambito fluviale e di rispetto paesistico, ad esclusione dei complessi rurali di interesse paesistico di cui all'articolo 27, per gli edifici residenziali **extra agricola** esistenti in zona agricola, sono ammessi incrementi fabbricativi per ampliamenti e sopralti, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. siano concessi una sola volta per singola unità immobi-liare;
- b. non superino volume di trecento metri cubi compres-sivi di servizi ed accessori (*le modalità di calcolo del volu-me sono quelle delle pianificazioni comunali di compe-tenza. In tutti i casi è da quantificare come volume ogni sopraltzo e/o nuova costruzione fuori terra*);
- c. siano necessari per l'adeguamento dell'alloggio e per e-sigenze igienico-sanitarie in riferimento anche al decre-to ministeriale 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzio-ni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei lo-cali d'abitazione*).

3. Nella zona agricola generica, in quella di ambito fluviale e di rispetto paesistico, ad esclusione dei complessi rurali di interesse paesistico di cui all'articolo 27, sono consentiti interventi di edi-ficazioni e di ristrutturazione con ampliamento o sopraltzo di edi-fici residenziali, al fine d'adeguamento ai requisiti di cui alla leg-gie regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (*Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione*).

4. Tutti gli interventi che incidono sull'aspetto esteriore dello stato dei luoghi (realizzazione e trasformazione di manufatti, in-terventi infrastrutturali, movimenti di terra,...) dovranno essere effettuati ponendo particolare attenzione alle relazioni con il contesto paesistico nel quale si inseriscono.

In particolare:

- a. le modifiche e gli ampliamenti degli edifici dovranno confrontarsi attentamente sia con i caratteri tipologici **che morfologici**, sia con le relazioni che detti manufatti intrattengono con il contesto paesistico immediato e più ampio: viali di accesso, alberate e piantumazioni, elementi dell'idrografia superficiale, rapporti di perce-zione viva con altri elementi del paesaggio agrario o urbano;
- b. le nuove edificazioni dovranno tenere in attenta consi-derazione i caratteri propri del sito di intervento, le rela-zioni fisiche, funzionali e vedutistiche del sito con il contesto paesistico più ampio, i caratteri propri dell'edi-lizia tradizionale rurale locale. Non sono ammessi pro-getti che non contengono indicazioni inerenti l'organiz-zazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti all'intorno;
- c. la localizzazione di eventuali volumi tecnici e accessori incongrui con i caratteri paesistici del luogo dovrà esse-re attentamente studiata prevedendo eventualmente un parziale allontanamento dagli edifici rurali tradizionali ed una attenta progettazione della sistemazione delle aree libere all'intorno al fine di mitigarne l'impatto.

5. Nella zona agricola (generica o di rispetto paesistico), ec-cettuate le aree incluse nella fascia fluviale di tutela **paesaggistica** di cui all'art. 29 possono essere ammesse piscine solo scoperte, ed esclusivamente nelle aree di stretta pertinenza degli edifici. Tali impianti saranno ammessi previa verifica sia delle modalità di alimentazione dell'impianto e dei sistemi di impermeabilizza-zione, sia del loro inserimento paesaggistico ambientale che do-vrà essere adeguatamente documentato nella richiesta autorizza-tiva.

6. *Nelle zone di cui agli artt. 22, 23, 24, esterne alla fascia fluviale di tutela paesaggistica*, con apposito Regolamento d'uso, redatto ai sensi dell'art. 10 delle presenti NTA, l'Ente gestore definirà le aree in cui è consentita la realizzazione di piscine scoperte. Fino all'approvazione del Regolamento d'uso tali inter-venti dovranno essere convenzionati con l'Ente gestore.

Art. 20 – Centri storici, nuclei di antica formazione e relativi ambiti di contesto

1. Sono individuati con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano i centri e nuclei di antica formazione; nella zona di cui alla presente norma la disciplina di piano è finalizzata alla tutela e al recupero del patrimonio edilizio esistente e delle altre opere che concorrono a definire la peculiarità del paesaggio costruito, quali spazi pubblici, sistema viabilistico, elementi monumentali, celebrativi e di arredo.

2. In tale zona sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di cui alle lett. a), b), e c) dell'art. 27 della l.r. 12/2005, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comportino aumenti di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica sono soggetti, alla redazione di un piano attuativo o al ricorso ad apposito permesso per costruire convenzionato per gli aspetti planivolumetrici, ai sensi del d.P.R. 380/2001. Nel caso di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica, si dovrà perseguire la conservazione dei caratteri tipologici, costruttivi, dimensionali delle architetture tradizionali, come descritto al seguente comma.

3. In linea di massima sarà particolarmente da evitare il tamponamento dei portici e loggiati delle architetture ristrutturate o ricostruite, e la modificazione degli andamenti delle falde di copertura. In tutti i casi non è consentito l'incremento della volumetria esistente.

4. Tutti gli interventi dovranno essere indirizzati al recupero ed alla conservazione dei caratteri storici rilevabili in ordine agli aspetti insediativi, tipologici ed alle modalità costruttive, attraverso il mantenimento degli impianti planivolumetrici; le rifunzionalizzazioni e gli ampliamenti dovranno confermare le sagome, le quote degli orizzontamenti e le partizioni degli alzati; i materiali di impiego e le tecniche costruttive devono essere di tipo tradizionale e coerenti alle consuetudini storiche locali; sono da rimuovere gli elementi e le presenze superfetative estranee alle costruzioni originali.

5. Giardini, cortili e spazi liberi sono da salvaguardare in ordine alle loro caratteristiche architettoniche e formali; non è consentito l'uso di tali spazi per destinazioni che comportino un degrado ambientale, quali deposito materiali e parcheggio.

6. Sono individuati, con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano, gli ambiti territoriali di contesto ai centri storici ed ai nuclei di antica formazione, nei quali sono da incentivare tutti gli interventi volti a favorire la fruizione e la percezione di tali beni; sono da incentivare altresì gli interventi di salvaguardia e di valorizzazione degli apparati arborei esistenti.

7. Negli ambiti territoriali di cui al comma 5 non sono ammesse nuove costruzioni nonché depositi di materiali che ostruiscano la percezione del centro storico o del nucleo di antica formazione; sono compatibili tutti gli interventi che non limitino la fruizione e la percezione suddette e non alterino l'immagine complessiva dei luoghi; l'attività agricola colturale è ammessa solo qualora non limiti la fruizione e la percezione dei suddetti beni.

8. *Per il nucleo storico del Santuario di Basella di Ugnano, in particolare per l'ambito di contesto al monastero, sono consentiti interventi di realizzazione di allestimenti museali all'aperto, previa stipula di apposita convenzione fra Ente Gestore, Comune e privato che definisca criteri, modalità e limitazioni nella progettazione degli interventi ammissibili. In particolare la convenzione dovrà prestare particolare attenzione al rispetto dei caratteri storici rilevabili quali il muro di recinzione del complesso monastico, degli aspetti visuali e percettivi dall'intorno del nucleo storico e del disegno e attrezzature degli spazi di accesso e di sosta. Nella convenzione si dovranno inoltre prevedere tutte le opere di compensazione e mitigazione ambientale atte a garantire il migliore inserimento ambientale del nuovo intervento nel contesto di riferimento. Il progetto delle opere ammesse dalle presenti norme dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, trattandosi di ambito tutelato ai sensi del Titolo II del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei Beni culturali e del Paesaggio» e successive modifiche ed integrazioni.*

Art. 21 – Zona di iniziativa comunale orientata

1. È individuata con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano la zona di iniziativa comunale orientata che comprende

aggregati urbani dei singoli comuni, la quale è rimessa alla potestà comunale in materia urbanistica nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nella zona di iniziativa comunale orientata sono soggetti, oltre che alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano, nonché alle procedure di legge, anche al parere dell'ente gestore di cui all'articolo 12 nei casi ivi disciplinati ed alla dichiarazione di compatibilità ambientale qualora gli interventi stessi rientrino nelle tipologie di opere previste dall'articolo 15.

3. Nella zona di iniziativa comunale orientata gli strumenti urbanistici comunali sono redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:

- il completamento della struttura urbana deve privilegiare il recupero dei volumi esistenti;
- per le nuove edificazioni è prescritto l'obbligo di sistemare a verde la metà della superficie fondiaria nonché evitare l'interruzione dei percorsi esistenti e connessi alla fruizione del fiume;
- l'espansione dell'edificato deve avvenire in continuità rispetto all'esistente ed essere preferibilmente definita da parametri da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine devono essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante;
- i nuovi interventi non devono avere altezze *reali* superiori a quelle medie esistenti e non devono comunque superare i dieci metri;
- deve essere mantenuto il verde privato attualmente esistente in ville e giardini;
- le aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport devono essere collocate, ove possibile, in funzione del conseguimento di un'adeguata dotazione di attrezzature per le comunità locali, in ambiti tali da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del parco;
- gli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati dalle presenti norme devono prescrivere, per costruzioni e manufatti in genere, l'uso di materiali e colori, nonché soluzioni morfologiche e tipologiche coerenti con la consolidata tradizione locale;
- gli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati devono altresì orientare le costruzioni secondo criteri ecologici e di risparmio energetico favorendo l'utilizzo di fonti energetiche alternative e la diffusione di bioarchitettura, anche attraverso modalità che consentano la riduzione degli oneri concessori e/o particolari incentivi fiscali per gli interventi coerenti gli obiettivi di tutela e riqualificazione ecologica ed ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 8/3951 del 27 dicembre 2006;*
- gli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati devono, *infine*, regolamentare gli interventi ricadenti nella fascia fluviale di tutela *paesaggistica* e nelle aree costituenti i terrazzi fluviali e le relative scarpate morfologiche, in modo da evitare alterazioni della morfologia originaria dei luoghi e pericoli per la stabilità dei pendii.

5. *È individuata con apposito simbolo grafico la sub-zona «di tutela paesaggistica» in cui il Comune dovrà porre particolare attenzione agli aspetti morfo-tipologici dell'impianto urbano, della fruizione pubblica e dell'inserimento paesistico ambientale in ragione della contiguità con il sistema ecologico protetto. L'approvazione del progetto subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra l'ente gestore, la proprietà ed i comuni interessati, nella quale verranno determinate le misure di mitigazione e compensazione ambientale dell'intervento proposto e l'impatto paesistico.*

Art. 22 – Zona di trasformazione migliorativa

1. È individuata con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano la zona di trasformazione migliorativa, comprendente le aree, interessate dalla presenza di strutture produttive industriali e artigianali, che per il loro stato di degrado, per morfologia o destinazione d'uso, si pongono in un rapporto non corretto

con il contesto paesistico ed ambientale, ovvero che risultino di particolare rischio ambientale per la loro interclusione, tangenza o prossimità a zone di particolare interesse naturale e paesistico; nella zona di cui al presente articolo sono consentiti gli interventi finalizzati a garantire nel tempo un'adeguata operazione di compatibilizzazione ambientale delle attività e delle strutture esistenti.

2. È consentito il mantenimento della funzione produttiva in atto; è vietato l'insediamento di nuove attività produttive classificate insalubri di prima classe; è altresì vietato nelle aree di cui alla presente zona, ricadenti all'interno della fascia fluviale di tutela **paesaggistica** di cui all'art. 29, l'insediamento di ogni nuova attività produttiva.

3. **Il Piano di Settore di cui all'art. 7 comma h) dettaglierà, attraverso apposite schede di progettazione, gli usi i criteri e le modalità di intervento e di compensazione e mitigazione ambientale connessi ai singoli interventi di valorizzazione e compatibilizzazione dell'area.**

4. I nuovi insediamenti industriali e produttivi e l'insediamento di funzioni industriali o produttive in sostituzione di quelle esistenti, nonché le opere di ristrutturazione urbanistica sono ammessi solo in presenza di esigenze che non possano altrimenti soddisfarsi; l'impossibilità di diversa localizzazione dovrà essere dimostrata e documentata mediante presentazione di certificati di proprietà indicanti tutti i terreni di proprietà ovvero certificazione di tecnico abilitato circa l'impossibilità di recupero di strutture esistenti funzionali alla richiesta.

5. **Gli interventi di ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione o con aumenti di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma, e di ampliamento, nonché le opere di completamento ed il cambio di destinazione d'uso sono ammessi previa stipulazione di specifica convenzione, di iniziativa privata o pubblica, tra l'ente gestore, la proprietà ed il comune interessato; tale convenzione dovrà prevedere un miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici e relative pertinenze da verificarsi in ordine ai seguenti fattori: maggiore compatibilità delle destinazioni d'uso, miglioramento estetico e migliore inserimento ambientale degli edifici e delle relative aree di pertinenza, incremento delle alberature e delle superfici a verde, riduzione dell'inquinamento dovuto agli scarichi solidi, liquidi o gassosi, riduzione dei flussi di traffico indotti.**

6. **In assenza della convenzione di cui al comma 4 sono consentite soltanto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia che non comporti aumenti di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma nonché gli interventi di adeguamento diretti alla riduzione dei fattori di inquinamento.**

Art. 23 - Zona destinata alla fruizione ricreativa e zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco

1. Il PTC individua nella planimetria di piano con apposito simbolo grafico le aree destinate ad attrezzature per il pubblico la cui destinazione funzionale è finalizzata prioritariamente, nel rispetto dei fini di tutela del piano, alla realizzazione del verde attrezzato pubblico, al mantenimento di attrezzature a verde e sport già in atto anche di proprietà o in gestione privata, al mantenimento o realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico di tipo culturale, sociale, ricreativo ed educativo.

2. Sono altresì individuate con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano le aree ricomprese nella zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco nelle quali la destinazione funzionale prevalente consiste, nel rispetto dei fini di tutela del piano, nell'insediamento di servizi e infrastrutture dell'ente gestore del parco diretti all'organizzazione degli uffici, all'informazione del pubblico, alla didattica.

3. Sugli edifici ed attrezzature esistenti nelle aree di cui al presente articolo, interne ed esterne alla fascia fluviale di tutela **paesaggistica** di cui all'articolo 29, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico, statico o tecnologico e demolizione.

4. Nelle aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo, localizzate all'interno della fascia fluviale di tutela **paesaggistica** di cui all'articolo 29, sono consentite attrezzature di tipo estensivo, che non alterino i valori naturali esistenti e ne favoriscano il recupero e la ricostruzione naturalistica; non sono ammesse opere edilizie ad eccezione di piccoli chioschi, purché strettamente funzionali alle esigenze dell'utenza e con superficie lorda di pavi-

mento non superiore a metri quadrati cento per ogni singola area a verde attrezzato; non sono ammessi sbancamenti, livellamenti, asportazione o deposito di materiali; nella realizzazione delle attrezzature deve essere privilegiato un assetto che valorizzi le caratteristiche ambientali dell'area, pur consentendo l'inserimento di elementi per favorirne la fruizione, quali panchine, tavoli da pic-nic, servizi igienici; la superficie deve essere adeguatamente attrezzata con specie arboree autoctone e le superfici pavimentate devono essere realizzate con materiali filtranti, mantenendo un rapporto tra area pavimentata e area a verde non superiore a metri quadrati uno ogni metri quadrati cento; in tali aree non è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive, ma la sola installazione di strutture per il gioco dei bambini.

5. Nelle aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo, localizzate all'esterno della fascia fluviale di tutela **paesaggistica** di cui all'articolo 29, sono consentite attrezzature di tipo intensivo, compresi i parcheggi connessi, l'eventuale residenza del personale di custodia e gli impianti necessari per il funzionamento delle attrezzature medesime; sono consentiti, oltre agli interventi di cui al comma 3, gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, anche in ampliamento, e nuove realizzazioni di edifici ed attrezzature entro i seguenti indici, calcolati sull'area oggetto dell'intervento:

- superficie massima per edifici, attrezzature ed impianti coperti in forma permanente: dieci per cento;
- altezza massima degli edifici: due piani fuori terra e comunque non oltre m. otto;
- superficie minima non attrezzata con vegetazione arborea e arbustiva o acquatica emergente: dieci per cento;
- superficie minima a verde permeabile: **quaranta per cento;**
- superficie minima a specchi d'acqua: **trenta per cento e comunque non superiore ad un ettaro.**

6. I suddetti indici standards si intendono osservati anche nel caso in cui gli standards naturalistici, di cui al comma 5, lettere c) e d), siano in tutto o in parte ceduti, in base a convenzione, all'ente gestore, che ne assume la manutenzione.

7. La progettazione degli interventi è estesa all'intero comparto, destinato a zona per la fruizione ricreativa, sul quale insistono gli interventi medesimi; gli interventi possono essere suddivisi in lotti funzionali autonomi, aventi superficie minima non inferiore a metri quadrati diecimila, salvo minore dimensione dell'intero comparto; ove non sia diversamente previsto dal piano di settore per la fruizione di cui all'articolo 40, l'intervento è soggetto a convenzione con l'ente gestore; alla convenzione è allegato il progetto.

8. Nella progettazione ed esecuzione delle attrezzature si osservano le seguenti prescrizioni:

- i complessi boscati naturali o artificiali e le piante isolate restano soggetti alle norme sulla tutela della vegetazione di cui all'articolo 30; l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto; l'impianto del bosco è effettuato con vegetazione autoctona mista arborea e arbustiva;
- le zone umide anche di origine artificiale, restano soggette alla tutela dell'articolo 30; per gli specchi d'acqua artificiali di cui è ammessa l'attrezzatura ad uso pubblico, **quale, a titolo esemplificativo, la realizzazione di impianti ricreativi per l'esercizio della pesca sportiva**, si devono osservare le seguenti disposizioni:
 - **il progetto del nuovo specchio d'acqua, previa elaborazione di DCA redatta secondo i contenuti di cui all'art. 15, comma 3 delle presenti norme, non dovrà essere localizzato nelle fasce A e B del PAI;**
 - il fondale dovrà essere sagomato in modo che una fascia della larghezza media non inferiore a tre metri, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità non superiore ad un metro per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente; è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico;
 - una quota continua, di almeno il quaranta per cento del totale delle sponde, realizzata con i predetti criteri, deve restare inaccessibile al pubblico; è vietata l'asportazione della vegetazione, salvo lo sfalcio secondo le prescrizioni dell'articolo 30;

- le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico, devono essere piantumate con vegetazione autoctona;
- *il bacino idrico deve interessare esclusivamente le falde più superficiali, in settori dove la stratigrafia del terreno impedisca naturalmente il mescolamento delle falde, e siano morfologicamente modellati (sia per quanto attiene alla sagomatura delle sponde sia in riferimento alle sezioni ed alla profondità di scavo) in modo da non contrastare con le linee salienti del paesaggio pianiziale;*
- *il bacino idrico non deve essere superiore a 1 ettaro di superficie complessiva e a 4 metri di profondità massima di scavo;*
- *il proprietario o il proponente l'intervento di creazione dello specchio d'acqua artificiale deve prevedere, quale intervento compensativo su superficie almeno pari a quella del lago realizzato, la restituzione di aree di interesse naturalistico, preferibilmente boscate, idonee alle condizioni ecologiche dell'area;*
- *negli impianti realizzati per l'esercizio della pesca sportiva, le immissioni d'ittiofauna devono avvenire ai sensi della l.r. 12/01 e dal r.r. 9/03;*
- *se per le immissioni sono utilizzate specie non autoctone, devono essere adottate tecniche che impediscano, anche in occasione di eventi straordinari, l'immissione accidentale in natura di esemplari appartenenti agli esemplari delle specie allevate;*
- *la progettazione dei nuovi specchi d'acqua dovrà essere supportata da approfondito studio idrogeologico esteso ad un ambito territoriale significativo che indaghi l'influenza del nuovo intervento sulle emergenze significative esistenti e rilevabili quali le fasce dei fontanili, le forre, i corsi d'acqua minori, etc. nonché i dati storici sulle escursioni della falda per assicurare che le zone emerse non siano interessate dalla presenza di acqua anche lungo gli spazi dei camminamenti e per assicurare altresì che le zone a piantagione ripariale non siano inondate, onde evitare danneggiamento della vegetazione messa a dimora;*
- *dovranno essere previsti impianti di monitoraggio in continuo della qualità delle acque quali pozzi piezometrici adeguatamente dimensionati per il prelievo di aliquote di verifica periodica della risorsa idrica;*
- è ammessa la recinzione permanente dell'intero spazio attrezzato o di parte di esso unicamente per le aree esterne alla fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'articolo 29; per le aree interne alla predetta fascia è ammessa solo la recinzione temporanea previa autorizzazione del parco; la recinzione, permanentemente dovrà essere corredata da siepe, collocata verso l'esterno. Tutte le recinzioni dovranno essere progettate adottando tutte quelle misure atte a garantire il regolare deflusso delle acque e il passaggio della fauna laddove necessario;
- sono vietate le attività di autocross e motocross.

9. È individuata con apposita simbologia grafica la subzona di fruizione ricreativa di tutela paesaggistica, per l'attuazione della quale si prevede la redazione di apposito progetto esteso all'intero comparto di fruizione e redatto ai sensi del comma 7, da sottoporre a convenzionamento, fra l'ente gestore, la proprietà ed i comuni di riferimento, finalizzato alla valorizzazione del territorio, all'attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, alla conservazione dei caratteri storici, tipologici, morfo-paesistici rilevabili ed apprezzabili nella zona oggetto di intervento, con particolare attenzione alla cultura materica dei luoghi nonché all'uso di materiali e colori che garantiscono il migliore inserimento ambientale. In particolare per l'ambito in cui ricade il Santuario della Madonna del Binengo a Sergnano, il progetto esteso all'intero comparto di fruizione dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, trattandosi di ambito tutelato ai sensi del Titolo I, Parte seconda del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei Beni culturali e del Paesaggio» e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24 - Zona degradata da recuperare

1. È individuata con apposito segno grafico nella planimetria di piano la zona degradata da recuperare, comprendente aree nelle quali attività di escavazione, di discarica nonché di alterazione e modificazione del suolo hanno determinato un generale degrado ambientale e vengono quindi destinate ad un recupero compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione ambientale del parco.

2. Nella zona di cui al presente articolo, il recupero ambientale, da realizzarsi secondo le modalità indicate dal piano di settore per il recupero delle aree degradate di cui all'articolo 42, è finalizzato:

- a. a mettere in sicurezza queste aree caratterizzate spesso da elevata vulnerabilità idrogeologica ed a favorire il ripristino dell'ambiente naturale al fine di limitare l'ulteriore degrado dei suoli, delle acque superficiali, sotterranee e dell'assetto morfo-paesistico del territorio;
- b. a ricostruire e favorire un'evoluzione di tipo naturalistico dei siti con particolare riferimento ad interventi di ripristino degli ecosistemi vegetali attraverso interventi di forestazione naturalistica e delle zone umide ed aride;
- c. a recuperare aree da destinare alla realizzazione di opere ed attrezzature a limitato impatto ambientale e paesaggistico, con scopi ricreativi, educativi e sociali.

3. Per le aree ricomprese all'interno della presente zona e ricadenti nella fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'articolo 29, è consentita esclusivamente la destinazione finale di riqualificazione ambientale di cui all'articolo 17; per le aree esterne alla predetta fascia fluviale sono consentite le destinazioni finali di riqualificazione ambientale, di cui all'articolo 17, agricola, di cui all'articolo 18, di fruizione, di cui all'articolo 23 ed il piano di settore per il recupero delle aree degradate individua la destinazione finale tra quelle consentite dal presente piano.

4. Fino all'approvazione del piano di settore per il recupero delle aree degradate di cui all'articolo 42, nella zona di cui al presente articolo, si osservano le seguenti disposizioni:

- a. è consentita la prosecuzione di tutte le attività esistenti, ivi compresa l'attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore del presente piano, in osservanza e secondo i disposti di cui all'articolo 43, comma 2 e comma 6;
- b. è ammessa la discarica di inerti, esclusivamente finalizzata al recupero ambientale, in osservanza e secondo i disposti di cui al successivo articolo 43, comma 6;
- c. sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 27, lettere a), b), c) della l.r. 12/2005 sugli edifici esistenti;
- d. **sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamenti con aumento di volume, da quantificare secondo i criteri delle pianificazioni comunali di competenza, a condizione che:**

- 1) non realizzino nuove superfici coperte;
- 2) non superino l'altezza massima di due piani fuori terra o comunque non oltre otto metri;
- 3) siano finalizzati a scopi culturali, ricreativi, educativi e sociali e siano progettati e realizzati tenendo conto dell'intero ambito paesistico.

Art. 25 - Riserva naturale «Palata Menasciutto» - Sito di importanza comunitaria IT20A0003

1. Il PTC individua, con appositi simboli grafici, nella tavola delle aree proposte a parco naturale, i confini della riserva naturale - **Sito di importanza comunitaria** «Palata Menasciutto», con la relativa area di rispetto, già istituita ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 37 della l.r. 86/83.

2. Nella riserva naturale di cui al precedente comma e nella relativa area di rispetto si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. IV/1778 del 28 luglio 1988, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 2° Supplemento Straordinario al n. 37 del 14 settembre 1988, nonché quanto previsto con d.g.r. 23 gennaio 1998, n. 6/34326 «Approvazione del piano della riserva naturale Palata Menasciutto (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86)», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° Supplemento Straordinario al n. 9 del 3 marzo 1998.

3. Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni, sul S.I.C. di

cui al comma 1, si applica la Valutazione d'incidenza secondo le modalità procedurali individuate con d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 3° Supplemento Straordinario al n. 37 del 12 settembre 2003 e **successive modifiche**.

Art. 26 – Zona di riserva «Malpaga-Basella»

1. Il PTC individua, con apposito simbolo grafico la zona di riserva botanica e morfo-paesistica «Malpaga-Basella».

2. La zona di riserva di cui al precedente primo comma **si pone il fine di:**

- a. tutelare il patrimonio naturale esistente e le specie rare vegetali e animali esistenti;
- b. conservare e ripristinare, ove possibile, gli elementi geomorfologici e paesistici;
- c. disciplinare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi.

3. Nella **zona di** riserva di cui al precedente primo comma è fatto divieto di:

- a. realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione e l'ammodernamento degli impianti igienici;
- b. costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato **o previsto dal piano di settore di cui al seguente comma 4;**
- c. realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico;
- d. aprire cave, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti;
- e. esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- f. effettuare interventi di bonifica delle zone umide;
- g. impiantare campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
- h. raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
- i. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
- j. introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
- k. esercitare la caccia. È comunque consentita l'istituzione di oasi di rifugio o di zone di ripopolamento e cattura ai sensi della l.r. 26/93;
- l. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;
- m. introdurre cani;
- n. svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazione folcloristiche o sportive, salvo espressa autorizzazione del parco;
- o. accendere fuochi all'aperto;
- p. introdurre nuove colture arboree a rapido accrescimento;
- q. effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
- r. effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree e arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9;

- s. esercitare il pascolo;
- t. trasformare i prati aridi e incolti;
- u. transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
- v. disturbare, danneggiare, catturare ed uccidere animali, raccogliere o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di spoglie di animali o parti di esse, fatti salvi la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
- w. produrre rumori, suoni e luci;
- x. effettuare studi e ricerche che comportino prelievo in natura e/o altre deroghe di decreti, se non autorizzati dall'ente gestore;
- y. esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano come incompatibile con le finalità della riserva ovvero comportante alterazioni alla qualità ambientale.

4. L'ente gestore predisporrà un piano di settore (ai sensi dell'art. 7 del PTC) che verrà redatto in conformità ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. I divieti e limiti alle attività antropiche previsti alle lettere a), b), c), d), e), l) e u) del precedente punto 3 prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei comuni interessati.

TITOLO III NORME DI SETTORE

Art. 27 – Beni isolati di valore storico, artistico e ambientale

1. Il PTC individua con appositi simboli e numerazione nella planimetria di piano e negli allegati A e B alle presenti norme i beni isolati di valore storico, ambientale ed artistico, distinti nelle seguenti categorie:

- a. complessi rurali di interesse paesistico;
- b. edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico;
- c. elementi di valore storico-architettonico;
- d. siti ed opere di interesse archeologico.

Relativamente ai beni di cui al comma 1 localizzati all'interno del parco, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lett. a), b), c) dell'articolo **27 della l.r. 12/2005** e gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comportino aumento di volumetria, di superficie o modifiche di sagoma. Il piano di settore individuerà gli immobili per i quali ammettere eventuali interventi di ristrutturazione previsti dalla lett. d) dell'art. **27 della l.r. 12/2005**.

2. I complessi rurali nonché gli edifici e complessi industriali di cui alle categorie A e B del comma 1 potranno essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. **27 della l.r. 12/2005** esclusivamente finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei beni stessi, previa elaborazione di piano attuativo esteso ad un comparto omogeneo a tal fine individuato dal piano regolatore comunale.

3. Per gli edifici ed i complessi di cui alle categorie A e B, i comuni interessati, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente PTC, provvedono a perimetrare i complessi interessati alla scala appropriata, ad azionarli come zona territoriale omogenea di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati ad attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) ed a corredare di conseguenza il piano **di governo del territorio** con le analisi richieste ai sensi **della l.r. 12/2005**.

4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 devono comunque essere indirizzati al recupero e al mantenimento dei caratteri storici

rilevabili in ordine agli aspetti insediativi tipologici ed alle modalità costruttive; sono mantenuti o riproposti gli impianti planivolumetrici; le rifunzionalizzazioni e gli impianti planivolumetrici devono confermare o riproporre le sagome, i volumi, le partizioni degli alzati, le proporzioni, e ove possibile adottare le precedenti quote degli orizzontamenti; i materiali di impiego e le tecniche costruttive sono di tipo tradizionale e coerenti alle consuetudini storiche locali.

5. L'edificazione di nuove costruzioni nel contesto circostante, qualora consentita dalle norme di zona, deve realizzarsi ad una distanza minima di metri venticinque dal limite dell'ambito identificato dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi del comma 4. Eventuali deroghe alla distanza minima saranno stabilite nel piano di settore di cui all'art. 7 delle presenti N.T.A.

6. Negli interventi di cui ai commi 5 e 6, devono in ogni caso essere rispettate e valorizzate le relazioni che i manufatti intrattengono con il contesto paesistico immediato e più ampio con attenta progettazione degli spazi aperti e degli accessi. In particolare devono essere conservati viali di accesso, pavimentazioni tradizionali, alberate, piantumazioni, elementi dell'idrografia superficiale storicamente connessi con l'insediamento. Sono inoltre da considerare con attenzione le relazioni simboliche e di percezione visiva con altri elementi del paesaggio agrario o urbano.

7. Nella cartografia del presente piano gli edifici elencati nell'Allegato «A» sono individuati con simboli e numeri, e sono collocati nella località di riferimento. L'ente gestore potrà procedere, attraverso un piano di settore specifico, da approvare secondo le modalità previste dall'art. 7 delle presenti N.T.A., attuabile anche per stralci, all'aggiornamento dell'elenco degli immobili e soprattutto alla precisa localizzazione del simbolo. In mancanza del piano di settore, nel caso in cui sorgesse dubbio nell'attribuzione appropriata del vincolo puntuale, l'ente gestore rilascerà, su istanza dell'interessato, apposita dichiarazione di pertinenza del vincolo sullo specifico immobile.

8. Il piano di settore conterrà schede relative alla precisa individuazione degli edifici e alla descrizione degli stessi. Verranno descritti i caratteri tipologici, morfologici e materici dei complessi edilizi, indicando i diversi manufatti ed edifici che li compongono, i caratteri degli spazi aperti pertinenziali e all'intorno, le relazioni che il complesso intrattiene con il contesto paesistico locale. Le indicazioni fornite riguarderanno di conseguenza:

- le categorie di intervento edilizio ammesse;
- i caratteri tipologici, morfologici e materici di riferimento;
- il trattamento di spazi aperti e accessi;
- le relazioni funzionali e vedutistiche con il contesto da conservare/valorizzare.

Art. 28 – Tutela geomorfologia e morfopaesistica

1. I terrazzi fluviali, le scarpate morfologiche **primarie e secondarie, rappresentano** elementi costitutivi del paesaggio fluviale **ed in quanto tali** sono oggetto di specifica tutela e **conservazione** del PTC; **in particolare, tali componenti strutturali del paesaggio sono da tutelare anche nei loro ambiti di pertinenza per una profondità minima di 20 mt calcolati dall'orlo dell'elemento orografico rilevato.**

2. Nelle aree interessate dagli elementi morfologici di cui al comma 1, sono vietati i movimenti di terreno, gli sbancamenti, i livellamenti, **anche per fini agricoli, ed ogni altro intervento, che possano** creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericoli per la stabilità dei pendii; sono ammesse esclusivamente le attività silvocolturali, nonché, previo parere dell'ente gestore del parco, le opere di difesa e di consolidamento dei terreni; tali interventi devono essere comunque eseguiti mediante l'uso delle tecniche di ingegneria naturalistica, facendo riferimento al «**Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica**» approvato con d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740, tranne i casi di dimostrata impossibilità all'esecuzione secondo le predette tecniche.

3. I comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente PTC, dettano per gli elementi morfologici, di cui al comma 1, apposite norme di conservazione e di utilizzazione compatibili con i principi di tutela indicati al comma 3, recependo i contenuti del piano di settore idrologia ed idrogeologia, ove formato.

4. **Nella planimetria di piano è individuata con apposito**

simbolo grafico la fascia fluviale di tutela paesaggistica del fiume Serio, che il piano di settore per la tutela morfo-paesistica può modificare ed integrare sulla base di approfondite ed aggiornate indagini di carattere morfologico, pedologico, paesistico ed ambientale.

5. **Il piano di settore per la tutela morfo-paesaggistica avrà i seguenti contenuti:**

- precisazione della fascia fluviale di tutela paesaggistica, secondo quanto previsto al comma 1., nonché individuazione cartografica dei terrazzi fluviali, delle scarpate morfologiche primarie e secondarie e dei loro ambiti territoriali di pertinenza, dei fontanili e delle teste di fontanile, delle reti ecologiche;**
- formulazione di criteri e prescrizioni specifici di tutela e conservazione degli elementi individuati al punto a), secondo gli obiettivi ed i contenuti del comma 2.**

Art. 29 – Tutela idrologica ed idrogeologica

1. Il fiume Serio, le sue acque, l'alveo, la relativa fascia fluviale di tutela **paesaggistica** comprendente le zone di divagazione e golenali, nonché l'ecosistema fluviale nel suo complesso sono gli elementi naturali fondamentali caratterizzanti il parco, oggetto di salvaguardia e tutela; tutti gli interventi nonché le utilizzazioni delle acque del fiume e delle relative fasce fluviali devono rispondere agli obiettivi di tutela, rinaturalizzazione e recupero ambientale ed assicurare, in caso di scarsità di risorsa, l'utilizzo della stessa prioritariamente al consumo umano agricolo.

2. **All'interno di tutto il territorio del parco, il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui al d.lgs. 152/2006, indica e classifica le fasce fluviali a diverso grado di rischio idrogeologico. Le norme PAI, finalizzate a garantire la sicurezza del deflusso delle acque, sono pertanto cogenti e sovraordinate alle presenti norme.**

3. Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale, devono privilegiare il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica favorendo, ove possibile, l'impianto o il reimpianto del bosco come primario strumento di protezione idrogeologica del territorio e utilizzando prevalentemente materiale vivo, così da ottenere un migliore inserimento dell'opera nell'ambiente naturale; a tal fine si fa riferimento alla «**Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione**» approvata con d.g.r. n. 6/6586 del 19 dicembre 1995, e al «**Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica approvato con d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740**»; le opere tradizionali di regimazione idraulica sono consentite esclusivamente per motivi di urgenza connessi alla difesa di insediamenti civili, industriali ed infrastrutturali di interesse pubblico e devono comunque essere eseguite nel rispetto della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse; la progettazione di nuove opere di difesa dev'essere coerente con la tendenza evolutiva dell'alveo, in relazione all'assetto morfologico locale assicurando comunque l'esclusione e la rimozione di forme di canalizzazione che comportino la chiusura dei rami secondari e delle lanche, garantendo il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento delle zone golenali o di esondazione con funzioni di espansione della piena, nonché con rimozione degli ostacoli strutturali al deflusso delle piene, nel rispetto dei disposti di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 37 (**Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche**); tutti gli interventi sul corso d'acqua principale sono comunque soggetti al parere dell'ente gestore del parco.

4. I corsi d'acqua minori, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile, costituenti la rete irrigua secondaria e terziaria, sono elementi di fondamentale importanza del parco, la cui tutela consente di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo degli ecosistemi e devono essere pertanto attivamente conservati nel loro percorso; sono vietati gli interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione del fondo e delle sponde nonché gli interventi di copertura o tombinatura; sono autorizzabili dall'ente gestore del parco **in tutto il territorio, ad eccezione della zona di riserva «Malpaga – Basella» e nella Riserva naturale «Palata Menasciutto» – Sito di importanza comunitaria IT20A0003**, esclusivamente gli interventi che si rendano necessari per eliminare localizzate perdite d'alveo e conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica **anche attraverso l'impermeabilizzazione dei tratti corrispondenti ai canali di ultima**

derivazione con presenza discontinua di acqua, ovvero mediante l'installazione di elementi prefabbricati; il progetto di miglioramento della gestione della risorsa irrigua dovrà essere autorizzato dall'ente gestore del parco il quale, in sede di rilascio di autorizzazione, potrà prevedere tutte quelle misure compensative e di mitigazione ambientale che riterrà opportune per l'ambito specifico di intervento. Gli elementi prefabbricati, in particolare, non dovranno presentare emergenze dal suolo, bensì essere completamente interrati ed installati in modo tale da garantire che le sponde, per un'altezza di almeno trenta centimetri, possano naturalmente vegetare. Il Piano di settore per la tutela morfo-paesistica individuerà cartograficamente le reti ecologiche corrispondenti all'ecosistema dei corsi d'acqua da conservare nel loro percorso dettando particolari prescrizioni di tutela; nelle more del suddetto piano di settore, gli Uffici del parco valuteranno l'adeguatezza dell'impermeabilizzazione dei tratti e le dimensioni, le misure di protezione, di mitigazione e di compensazione ambientale necessarie per garantire la tutela della risorsa irrigua e degli habitat naturali che in essa si sono instaurati e sviluppati. Per le opere di manutenzione e di sistemazione si utilizzano preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica di cui al comma 3; il taglio della vegetazione arborea di ripa finalizzato alla pulizia delle sponde è ammesso, a condizione che siano mantenute le ceppaie e le piante di alto fusto, previa denuncia all'ente gestore.

5. Nelle aree adiacenti all'asta principale del fiume Serio e dei suoi affluenti, anche al di fuori della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui al comma 2, è da evitare l'incremento delle superfici impermeabilizzate che possono portare un sovraccarico idraulico del corso d'acqua; a tal fine gli strumenti urbanistici dei comuni del parco, in sede di adeguamento di cui all'articolo 4, devono, con riferimento alle coperture di parcheggi o grandi superfici, privilegiare tecniche che permettano comunque un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

6. Nell'alveo fluviale, identificato con la sigla AF nella planimetria di piano, non sono consentiti:

- l'accesso con mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi di soccorso e vigilanza;
- il campeggio, l'adattamento, il bivacco;
- la piantumazione di qualsiasi specie arborea ed arbustiva;
- le coltivazioni agricole e/o orticole;
- la realizzazione di qualsiasi manufatto anche provvisorio, ad eccezione dei cantieri allestiti per gli interventi di cui al comma 3 e ad eccezione di piccole centrali idroelettriche a basso impatto ambientale e paesaggistico.

7. *Nelle acque fluviali è vietata la navigazione da diporto con natanti aventi motore superiore a 25 HP o con velocità comunque superiore a 10 km/h, salvo particolari esigenze connesse con il tipo di servizio da svolgere e da concordare con il Parco. È vietata l'effettuazione di gare o competizioni di natanti a motore, anche di carattere non agonistico.*

8. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume Serio e negli altri corsi d'acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono necessariamente rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di qualità come individuati nel piano di risanamento delle acque regionali; è comunque vietata di acque che comportino il peggioramento della qualità delle acque del recettore; l'attivazione di qualsiasi scarico terminale da insediamento civile, produttivo e da pubblica fognatura, nei corpi idrici superficiali e nel suolo, nonché l'utilizzo di fanghi provenienti da impianti di depurazione o compostaggio, sono subordinati al parere dell'ente gestore del parco, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

9. Le nuove concessioni di derivazione sono soggette alla procedura di DCA di cui all'articolo 15; i rinnovi di concessioni sono sottoposti al parere dell'ente gestore del parco.

10. Al fine di tutelare e razionalizzare l'uso delle risorse idriche, l'ente gestore, attraverso il piano di settore idrologia ed idrogeologia, definisce le modalità atte a garantire l'applicazione del *d.lgs. 31/2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano)* in merito alle fasce di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni a scopo idropotabile; per la fascia di rispetto maggiore (raggio di duecento metri) si deve eseguire un censimento degli insediamenti e

delle attività incompatibili per le quali provvedere ad operare la messa in sicurezza.

11. Per i progetti che riguardano la realizzazione o il potenziamento di opere di presa da sorgenti e perforazione di pozzi, l'ente gestore, sentito il comitato scientifico di cui all'articolo 13, esprime parere obbligatorio con riferimento a ciò che concerne gli effetti dello sfruttamento delle risorse idriche della zona.

12. Il Parco promuove ed incentiva interventi finalizzati all'uso e lo sfruttamento di risorse energetiche rinnovabili, quali la realizzazione di piccole centrali idroelettriche a basso impatto ambientale e paesaggistico.

13. Il piano di settore idrologia ed idrogeologia di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), ha i seguenti contenuti:

- individuazione, in attuazione del disposto di cui all'articolo 164 del *d.lgs. 152/2006* delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che possono essere captate;
- definizione delle modalità atte a garantire l'applicazione del *d.lgs. 31/2001*, secondo quanto previsto dal comma 11, anche attraverso le analisi di cui alle lettere d), e), f) del presente comma;
- analisi della struttura idrogeologica locale, analisi delle risorse idriche con particolare riferimento ai prelievi, ai diversi utilizzi, agli scarichi;
- formulazione di una proposta di razionalizzazione ed ottimizzazione degli emungimenti al fine di salvaguardare la risorsa acqua e gli ecosistemi da essa dipendenti;
- formulazione di criteri e prescrizioni specifici per garantire il deflusso minimo vitale di quantità d'acqua necessario al mantenimento biologico ed ecologico del corpo idrico, con specifico riferimento a quanto disposto dall'articolo 145 del *d.lgs. 152/2006*.

L'ente gestore elabora il piano di settore entro due anni dall'entrata in vigore del PTC, avvalendosi della consulenza del comitato scientifico di cui all'articolo 13 e della collaborazione dei comuni interessati nonché degli enti competenti nella gestione delle risorse idriche a scopi idropotabili ed irrigui.

Art. 30 – Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio boschivo e della vegetazione naturale

1. Gli ambiti boscati, le macchie arbustive e/o arboree, ivi comprese quelle di contorno a rogge e fontanili, le zone umide, i prati aridi e le altre aree di emergenza vegetazionale e floristica, costituiscono elementi di interesse naturale e paesistico, il cui ecosistema complesso è sottoposto a particolare tutela; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.

2. *In tutto il parco le superfici forestali, così come definite dall'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2004 n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale) e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinate dalle disposizioni previste dalla medesima legge regionale 27/2004, dal regolamento regionale 20 luglio 2007 n. 5 (Norme Forestali Regionali), dal piano di indirizzo forestale di cui all'art. 8 della l.r. 27/2004 e dalle linee guida del presente piano si applicano le seguenti disposizioni:*

- gli interventi nei boschi devono favorire l'evoluzione della vegetazione verso la massima espressione delle potenzialità naturali, evitando lo sviluppo delle specie alloctone e creando migliori condizioni per la loro graduale sostituzione con specie autoctone;
- il taglio del bosco a carico di specie definite autoctone secondo l'elenco di cui all'allegato C alle presenti norme mira, nei casi di locale presenza di buoni popolamenti delle specie autoctone, alla riduzione di fitopatie o attacchi parassitari e di individui o polloni in soprannumero;*
- fatte salve eventuali esigenze connesse alla funzione protettiva dei boschi localizzati lungo le scarpate, è favorito ogni intervento atto a contenere o ridurre il contingente di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità (art. 52 del r.r. 5/2007).*

L'avvio di procedimenti autorizzatori previsti dalla sopracitata legislazione forestale è in ogni caso successivo all'avvenuto rilascio, nei casi previsti, di autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente gestore.

3. Le zone umide, naturali o artificiali, possono essere attivamente conservate nel loro stato naturale, impedendone all'occorrenza lo spontaneo riempimento; dev'essere mantenuta, ricostituita e migliorata, ove opportuno, l'alimentazione idrica, superficiale e di falda; devono essere eseguiti, ove necessario, gli interventi di contenimento della vegetazione spontanea necessari al medesimo fine.

4. Gli interventi di cui al comma 4 sono ammessi con le seguenti procedure:

- a. sono soggette a denuncia all'ente gestore, almeno sessanta giorni prima dell'esecuzione, le opere finalizzate al mantenimento, alla ricostituzione ed al miglioramento dell'alimentazione idrica, nonché la risagomatura del fondo e la captazione delle acque;
- b. fatto salvo l'eventuale obbligo dell'autorizzazione paesaggistica è soggetto a denuncia all'ente gestore, entro sessanta giorni prima dell'esecuzione, l'intervento colturale e di contenimento della vegetazione spontanea; per lo sfalcio del canneto la denuncia deve indicare anche le modalità di asportazione delle parti recise.

5. Nelle zone umide debbono essere osservate le seguenti distanze minime di rispetto, calcolate in riferimento al limite della vegetazione palustre:

- a. una fascia di cinque metri, in cui dev'essere mantenuta la vegetazione spontanea, la quale tuttavia può essere occupata, previa autorizzazione dell'ente gestore, con canali drenanti e percorsi pedonali;
- b. una fascia di venti metri, in cui è vietato il deposito di stallatico.

6. I prati aridi, tipici della porzione settentrionale del parco, caratterizzati da associazioni floristiche di pregio naturalistico, devono essere salvaguardati nel loro naturale assetto morfologico e vegetazionale; il piano di settore per la riqualificazione ambientale di cui al comma 10 individua tali ambienti, nei quali:

- a. è vietato l'impianto di assenze arboree ed arbustive se non ai margini delle aree medesime, ed a condizione che ciò non modifichi o possa modificare in futuro le condizioni ambientali caratteristiche;
- b. è vietato il dissodamento, l'esercizio dell'agricoltura in ogni sua forma e della selvicoltura; è sempre consentito lo sfalcio periodico dell'erba.

7. Il presente PTC individua con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano, gli ambienti naturali emergenti per caratterizzazione naturalistica, per i quali promuove la conservazione attiva nella prospettiva di una diffusa riqualificazione naturalistica e paesaggistica del parco anche mediante l'acquisizione delle aree interessate; il piano di settore per la riqualificazione ambientale, di cui al comma 10, può aggiornare l'individuazione degli ambienti naturali.

8. Ferme restando le disposizioni di zona di cui al titolo II del PTC, e fatti salvi gli interventi consentiti dai commi precedenti per le aree boscate e le zone umide, negli ambienti naturali è vietato:

- a. l'esercizio dell'agricoltura in qualsiasi forma;
- b. qualsiasi intervento di trasformazione d'uso del suolo;
- c. bonificare, riempire, alterare le zone umide;
- d. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
- e. usare antiparassitari ed erbicidi;
- f. introdurre specie vegetali estranee all'ambiente;
- g. aprire nuovi sentieri che non siano funzionali alla conservazione dell'ambiente, nonché realizzare nuove strade;
- h. transitare con mezzi motorizzati ad esclusione dei mezzi di servizio e di soccorso **eccezion fatta per il transito su strade pubbliche o gravate da uso pubblico consolidato**;
- i. uscire dai percorsi tracciati, salvo che per azioni colturali o di pubblico servizio;
- j. organizzare attività pubblicitarie o manifestazioni folcloristiche o sportive;
- k. collocare campeggi anche mobili;
- l. disturbare, danneggiare e catturare animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli, fatti

salvi gli interventi di carattere igienico-sanitario di tutela dell'ambiente e la ricerca scientifica;

- m. erigere recinzioni ad eccezione di quelle a tutela di fabbricati o impianti compresi gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza e, previa autorizzazione dell'ente gestore, delle recinzioni temporanee a protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

9. Il piano di settore per la riqualificazione ambientale, da approvarsi anche per stralci, è redatto sulla base di opportuni approfondimenti analitici in campo pedologico, forestale e botanico e deve avere i seguenti contenuti:

- a. individuare le diverse formazioni vegetali presenti nel parco, comprese le macchie di contesto a rogge e/o fontanili;
- b. individuare gli ambienti naturali dei prati aridi e aggiornare, se necessario, la perimetrazione degli altri ambienti naturali così come identificati nella planimetria del presente piano, stabilendone le relative forme di gestione attiva;
- c. indicare i complessi arborei con particolare funzione protettiva e regolamentarne la gestione;
- d. provvedere se necessario ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato C alle presenti norme relativo alle specie vegetali arboree ed arbustive considerate autoctone da utilizzarsi per la realizzazione degli interventi consentiti, prescritti o incentivati dal PTC, e programmare gli interventi idonei a migliorarne la disponibilità;
- e. disciplinare l'uso e l'introduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone e di quelle non autoctone ma originariamente presenti nel territorio, anche attraverso la redazione di appositi elenchi;
- f. stabilire possibili limitazioni per la raccolta di flora spontanea, funghi e fauna minore, secondo quanto previsto dall'articolo 33;
- g. programmare gli interventi di riqualificazione ambientale specificamente connessi all'obiettivo di arricchimento faunistico, secondo quanto previsto dall'articolo 33;
- h. programmare gli interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento ambientale, indicando le modalità di incentivazione più opportune, con particolare riferimento agli ambienti naturali così come definiti dal presente articolo ed alle aree comprese all'interno della fascia fluviale di tutela **paesaggistica** di cui all'articolo 29;
- i. dettare i criteri tecnici floristici e fitosociologici cui attersi nei progetti di recupero naturalistico delle aree degradate, nonché negli interventi di ingegneria naturalistica;
- j. stabilire i programmi per monitorare e potenziare la consistenza della vegetazione spontanea;
- k. disciplinare i turni minimi e le modalità del taglio di diradamento, del taglio del ceduo e dei tagli colturali di altro tipo, nonché i turni minimi e le modalità di taglio per gli impianti di arboricoltura da legno a rapido accrescimento.

10. L'ente gestore favorisce l'incremento delle superfici boscate ed il loro miglioramento qualitativo anche mediante la concessione di contributi, secondo i disposti delle **l.r. 7/2000 e 27/2004**, a chi intenda provvedere, secondo le indicazioni del PTC e del piano di settore:

- a. al rimboschimento o alla ricostruzione a bosco di terreni nudi, degradati o percorsi da incendi con specie arboree o arbustive autoctone;
- b. alla conversione di boschi cedui in boschi d'alto fusto;
- c. ai diradamenti, alle altre opere di manutenzione del bosco (cure colturali), all'eliminazione delle specie infestanti e alla lotta ai parassiti delle piante, con priorità per i progetti di lotta biologica. ai diradamenti, alle altre opere di manutenzione del bosco (cure colturali), all'eliminazione delle specie infestanti e alla lotta ai parassiti delle piante, con priorità per i progetti di lotta biologica.

11. L'ente gestore può attivare convenzioni con i proprietari

delle aree finalizzate al miglioramento vegetazionale delle aree stesse attraverso la messa a dimora di piantine forestali e/o di semi indicati dall'ente gestore ovvero attraverso un più complesso intervento di riqualificazione boschiva progettato dall'ente gestore stesso ed eventualmente eseguito dal privato.

Art. 31 – Fasce alberate e filari, piante isolate

1. Gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arborei che arbustivi, quali le piante isolate, i filari, le siepi e le fasce alberate, sono tutelati dal presente piano **in conformità al regolamento di cui all'art. 4 comma 6 della l.r. 86/1983 e s.m.i.**, anche se esclusi dalla definizione di bosco di cui alla **l.r. 27/2007 e s.m.i.**; l'esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il mantenimento e l'ulteriore diffusione.

2. In tutto il territorio del parco il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o dei parchi privati e pubblici è soggetto a preventiva denuncia all'ente gestore del parco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 9/1977. **Fatto salvo i casi previsti dall'art. 149 del d.lgs. 42/2004, in tutto il territorio del parco il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o dei parchi privati e pubblici è soggetto ad autorizzazione paesaggistica** sono comunque sempre consentiti, anche senza denuncia, la manutenzione ordinaria e la potatura nei giardini e parchi pubblici e privati.

3. Per il taglio di piante isolate in parchi e giardini è indicato il ricorso alla dendrochirurgia per tutti i casi in cui il valore dell'albero ed il contesto ambientale ne giustificano il costo; alternativamente è prescritta la sostituzione degli individui da abbattere con esemplari preferibilmente della stessa specie e nel rispetto dei disegni originari.

4. Ai fini del presente piano le fasce alberate ed i filari arborei sono così definiti:

- a. le fasce alberate sono costituite da formazioni boscate, anche lineari, non rientranti nella definizione di bosco di cui **all'art. 3 della l.r. 27/2004**;
- b. e successive modifiche ed integrazioni, caratterizzate dalla presenza di alberi e/o arbusti cresciuti spontaneamente, ancorché governati in forma obbligata, nonché da formazioni monostratificate (escludendo lo strato erbaceo) caratterizzate dalla presenza di un contingente non trascurabile di specie dello strato erbaceo;
- c. viene considerato filare ogni pianta con andamento lineare ancorché a fila multipla, di specie arboree comunque governate e non rientranti nella definizione di cui alla precedente lettera a.

5. Gli interventi nelle fasce alberate devono favorire la permanenza e l'incremento della diversità specifica per quanto concerne le specie autoctone, aumentare la complessità strutturale delle fasce alberate e ridurre qualitativamente e quantitativamente le specie invadenti; in particolare, si avrà cura di promuovere l'arricchimento delle fasce alberate in specie autoctone arbustive che producano frutti appetiti dall'avifauna (viburno, biancospino, rose selvatiche, nocciolo, sorbi, ecc.); il taglio si deve configurare come eliminazione di individui e polloni in sovrannumero, individui deperiti, presenza di fitopatie e/o attacchi parassitari; in ogni caso ogni taglio che causi una significativa riduzione della copertura arborea deve essere accompagnato da interventi atti a salvaguardare la rinnovazione naturale della specie autoctone ovvero, in difetto di queste, da piantagione di congruo numero di piantine forestali della/e specie opportuna/e.

6. Fino all'emanazione di apposito regolamento, per l'utilizzazione delle fasce alberate vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- a. lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore del parco, che comunque deve prevedere l'obbligo del reimpianto di un numero di piante o di una superficie arborea almeno doppia rispetto a quella eliminata;
- b. il periodo di taglio delle fasce cedue va dal 15 ottobre al 31 marzo; in conseguenza di particolarità microclimatiche locali, l'ente gestore ha facoltà di anticipare o posticipare le date di inizio e di termine dei tagli per un massimo di quindici giorni;
- c. sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno, previa apposita denuncia all'ente gestore, gli interventi di sfol-

lo, dirado ripulitura e l'asportazione dei fusti schiantati; è parimenti consentita in qualsiasi periodo dell'anno, senza l'obbligo di denuncia, l'asportazione dei fusti morti o sradicati;

- d. il taglio della fascia alberata cedua dev'essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; il taglio dev'essere effettuato in modo da risultare inclinato verso l'esterno ed in prossimità del colletto;
- e. la potatura dei rami verdi può essere eseguita, senza denuncia, sul terzo inferiore della pianta nei periodi di riposo vegetativo, quella dei rami secchi in qualsiasi periodo dell'anno; la potatura dev'essere fatta con ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi;
- f. la ramaglia risultante dalle operazioni di taglio dev'essere collocata all'esterno della fascia alberata e può essere cippata oppure bruciata ad almeno cinquanta metri dalla fascia stessa, in giornate non ventose e sotto la piena responsabilità di un operatore;
- g. qualora nelle fasce alberate si verificano attacchi di agenti patogeni animali o vegetali il proprietario o possessore è tenuto a darne comunicazione all'ente gestore; il proprietario o possessore dovrà consentire all'ente gestore ogni intervento atto a contenere l'epidemia.

7. Fatte salve eventuali limitazioni introdotte dal piano di settore di cui all'articolo 30, sono comunque consentiti interventi atti a contenere e ridurre il contingente di specie invadenti nelle fasce alberate.

8. Nelle fasce alberate composte da robinie, salici, ontani, noccioli, pioppi, governate a ceduo, il turno minimo è di dieci anni; l'ente gestore può derogare dal previsto turno minimo a fronte di esigenze di carattere agronomico o idraulico segnalate all'ente medesimo.

9. La capitozzatura è consentita solo nei casi in cui l'essenza sia già stata, in passato, sottoposta a tale tipo di governo, oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.

10. Nelle fasce alberate percorse dal fuoco il proprietario, previa denuncia, dovrà eseguire, entro e non oltre la successiva stagione silvana, la ceduzione delle ceppaie compromesse, consentendo altresì l'accesso dell'ente gestore per eventuali interventi di ricostruzione ambientale e vegetazionale.

11. L'eliminazione di singoli alberi dei filari esistenti è consentita, secondo la normativa vigente, in caso di esigenze fitosanitarie o di individui deperiti, con facoltà dell'ente gestore di imporre l'obbligo del reimpianto.

12. L'eliminazione dei filari è soggetta a specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore, che potrà prevedere l'obbligo del reimpianto di un numero di piante almeno doppio rispetto a quelle eliminate; l'istanza deve contenere motivazioni, tempi e modalità esecutive, nonché composizione quali-quantitativa ed ubicazione sia del filare esistente che di quello previsto in sua sostituzione; detta autorizzazione non è richiesta per l'eliminazione di filari di nuovo impianto per la produzione di legname pregiato ovvero per colture arboree a rapido accrescimento.

13. Gli alberi dei filari possono essere governati ad alto fusto o in forma obbligata conformemente alla composizione specifica, nonché alla pratiche locali ed alla funzione anche paesaggistica del filare.

14. I giovani alberi ed arbusti da impiegarsi negli impianti, nei filari, nelle fasce alberate e nei boschi dovranno preferibilmente provenire da seme raccolto in ambiente planiziale lombardo; a tal fine l'ente gestore può stipulare una o più convenzioni con associazioni o florovivaisti per la produzione del materiale necessario.

15. L'ente gestore favorisce la ricostruzione di continuità tra gli ambienti vegetali fuori foresta ed il loro miglioramento qualitativo quantitativo anche mediante la concessione di contributi a chi intenda provvedere, secondo le indicazioni del PTC e del piano di settore di cui all'articolo 30, di strade, corpi d'acqua o coltivi, alle opere manutentive delle specie non infestanti ed alla lotta ai parassiti delle piante con priorità ai progetti di lotta biologica.

Art. 32 – Arboricoltura da legno a rapido accrescimento

1. La realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura a rapido accrescimento non è consentita all'interno della fascia fluviale di tutela **paesaggistica** di cui all'articolo 29 e nella zona agricola di rispetto paesistico di cui all'articolo 18.

2. All'interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'articolo 29, per una fascia di 10 metri di ampiezza calcolata dal ciglio di sponda del fiume Serio, non sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

3. L'ente gestore incentiva e promuove, su tutto il territorio del parco, in esecuzione del piano di settore per la riqualificazione ambientale e mediante stipulazione di convenzioni con i soggetti proprietari e/o conduttori dei fondi, l'adozione di scelte colturali idonee al fine della riqualificazione ambientale delle aree interessate e di quelle rese disponibili dopo il taglio dei pioppeti.

4. L'ente gestore del parco predispone, con prioritario riferimento alle aree ricomprese all'interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'articolo 29, programmi di contributi destinati all'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3 e finalizzati al rimboschimento con specie autoctone arboree ed arbustive o scelte colturali idonee per le aree rese disponibili dopo il taglio dei pioppeti, in accordo con le potenzialità naturali; i programmi sono attuati attraverso convenzioni con i proprietari o possessori, le quali devono prevedere modalità e tempi di esecuzione nonché la corresponsione del contributo economico.

Art. 33 – Norme di tutela del patrimonio floristico e faunistico

1. L'ente gestore del parco persegue l'obiettivo della tutela e del potenziamento della flora e della fauna autoctone, nonché della conservazione delle specie arboree esotiche non infestanti già inserite validamente nel paesaggio e negli equilibri ecologici esistenti; sono considerate autoctone le specie presenti nell'ambiente in tempi storici e documentate come tali ed in particolare le specie vegetali arboree ed arbustive elencate nell'allegato C.

2. La tutela, il potenziamento e il prelievo delle risorse florofaunistiche sono disciplinate dalla vigente legislazione regionale e nazionale e sono specificatamente regolamentate, nel quadro delle finalità tipiche di tutela e **riqualificazione** naturalistico-ambientale e paesaggistica del parco, dalle previsioni del presente piano e da quelle del piano di settore di cui al comma 20.

3. La tutela del patrimonio floro-faunistico è finalizzata a:

- a. riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione e il potenziamento della flora e della fauna autoctone;
- b. disciplinare i prelievi floro-faunistici in zone di particolare tutela;
- c. eliminare le specie **alloctone invasive che costituiscono una minaccia alla conservazione della flora e fauna autoctone ed alla biodiversità.**

4. L'ente gestore del parco concorre alla realizzazione degli obiettivi definiti dal PTC con gli altri enti pubblici, in particolare:

- a. con le amministrazioni provinciali per la ricostruzione dell'equilibrio naturale e riqualificazione della fauna;
- b. con le amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico per la salvaguardia delle acque;
- c. con le amministrazioni competenti in materia di derivazioni idrauliche per la conservazione ed il mantenimento del deflusso minimo vitale per la tutela delle biocenosi acquatiche.

5. È vietata l'introduzione di qualsiasi specie floristica e faunistica non autoctona **nell'intero territorio del parco regionale fatte salve le attività agricole e florovivaiste. All'interno di parchi e giardini pubblici privati in aree urbanizzate è consentito l'utilizzo di specie botaniche non autoctone.**

6. È ammessa l'**immissione** di specie autoctone, così come definite dal comma 1, secondo le disposizioni del piano di settore o, in assenza del piano medesimo, previa autorizzazione, purché l'habitat sia preventivamente **riqualificato e reso idoneo alla specie. Il piano di settore faunistico dovrà attenersi alle linee guida regionali di cui alla delibera di Giunta regionale della Lombardia n. 4345 del 20 aprile 2001 «Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica» e del «Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia».**

7. **Nelle aree del parco regionale poste al di fuori della riserva naturale Palata Menasciutto, dove vige il divieto ai sensi della l. 394/91**, l'attività venatoria è disciplinata dalla legge regionale 26/1993; per dette aree i piani provinciali di cui agli articoli 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla provincia interessata previo parere dell'ente gestore.

8. Nelle aree del parco regionale le province possono istituire ed autorizzare zone di addestramento cani **in conformità alle previsioni del piano faunistico venatorio provinciale e delle vigenti disposizioni di legge, previa acquisizione di parere dell'ente gestore del parco sulla conformità dei criteri per la difesa e la gestione faunistica del presente piano.**

9. L'ente gestore può, in funzione del recupero o della riqualificazione **naturalistica ai fini faunistici** di aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni venatorie e piscatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati, le aziende faunistico-venatorie o agrituristiche venatorie presenti sul territorio.

10. La tutela e l'incremento della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale, e l'attività di pesca sono disciplinate nel parco ai sensi della legge regionale 26 maggio 1982, n. 25 (**Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività peschatoria**) e successive modificazioni; il piano della riserva naturale disciplina l'esercizio della pesca nelle acque in essa comprese. **30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia) e successive modifiche e dal piano di gestione della riserva naturale per quanto riguarda le acque in essa comprese.**

11. L'ente gestore del parco può proporre alla provincia l'individuazione di aree idonee alla costituzione di zone da destinare alla protezione, al ripopolamento ed alla tutela della fauna ittica, nonché dei tratti di acque pubbliche nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca.

12. L'ente gestore del parco, in relazione ad accertate situazioni critiche per le popolazioni ittiche e per gli ecosistemi acquatici in genere, può proporre alla provincia l'applicazione di particolari divieti e limitazioni alle attività di pesca professionale, dilettantistica ed agonistica, specificandone la durata e la dimensione spaziale di applicazione.

13. **La tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle aree protette regionali è disciplinata dalla legge regionale 12/01, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni della legge 394/1991 per le aree naturali protette. le provincie acquisiscono il parere obbligatorio degli enti gestori delle aree protette regionali nell'ambito dei piani ittici riguardanti le medesime aree; a tale proposito i piani provinciali nelle aree protette devono tendere:**

- a. **alla creazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone;**
- b. **ad una progressiva riduzione dei popolamenti con pianificazione e controllo delle immissioni;**
- c. **ad un prelievo basato sulla valutazione della produttività dei corsi e degli specchi d'acqua e su piani di prelievo ad essa correlati.**

14. La realizzazione di allevamenti ittici all'interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all'articolo 29, è soggetta ad autorizzazione dell'ente gestore; l'attività di pesca sportiva deve essere condotta in bacini che garantiscano un adeguato isolamento dal corpo idrico naturale.

15. La raccolta della flora spontanea **e dei funghi** è disciplinata dalla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica), dalla legge regionale 23 giugno 1997, n. 24 (Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e successive modifiche; il piano di settore per la riqualificazione ambientale, di cui all'articolo 30, o apposito regolamento possono stabilire aree di divieto di raccolta di flora spontanea e funghi, nel rispetto delle norme delle leggi regionali 33/1977 e 24/1997.

16. La tutela della fauna minore è disciplinata dalla legge regionale 33/1977; il piano di settore di cui all'articolo 30 può introdurre disposizioni in merito al prelievo della fauna minore nel rispetto delle norme della legge regionale 33/1997, nonché disposizioni per la tutela di determinate specie autoctone; si applica

anche alla fauna minore la disciplina degli interventi di reintroduzione contemplati ai commi 5 e 6.

17. L'ente gestore del parco, nell'ambito della pianificazione di settore per la riqualificazione ambientale, sviluppa in apposita sezione, da approvarsi anche per stralcio, la programmazione degli interventi di gestione faunistica da attuarsi nelle aree **a maggior valenza naturalistica**, nonché gli orientamenti gestionali in materia **conservazione** faunistica per le rimanenti aree del parco regionale; in particolare:

- definisce le vocazioni del territorio, compresi i corsi d'acqua, attraverso il censimento del patrimonio faunistico terrestre e acquatico, esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;
- prevede l'acquisizione e l'organizzazione permanente, d'intesa con la provincia, dei dati inerenti la gestione faunistica, le reintroduzioni ed i ripopolamenti effettuati nel parco;
- indica gli interventi di miglioramento ambientale, nonché le prescrizioni per la conduzione dei terreni agricoli e forestali, necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
- indica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento della consistenza del patrimonio faunistico, tramite interventi di reintroduzione e ripopolamento;
- stabilisce le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla **fauna selvatica**;
- può indicare **le aree più idonee per l'individuazione di zone di addestramento cani e le** modalità di esercizio dell'attività di pesca.

Art. 34 – Prevenzione incendi

1. *Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ai fini della difesa dagli incendi e della conservazione del patrimonio boschivo, l'Ente Gestore esercita le funzioni attribuite dalla legge nazionale n. 353/2000 (art. 8), dalla legge regionale n. 27/2004 (art. 6) ed, in particolare, dal Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui alla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/3949 del 27 dicembre 2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 (edizione speciale) del 29 gennaio 2007.*

2. *I divieti, le prescrizioni e le sanzioni ai fini della cautela per l'accensione dei fuochi nelle aree boscate sono stabiliti al punto 3.5. del Piano regionale AIB, nonché dall'art. 54 del regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 «Norme forestali regionali, in attuazione dell'art. 11 della legge regionale n. 27/2004.*

3. *È vietato, nell'intero arco dell'anno, eliminare con il fuoco stoppie, sterpaglie e ramaglie entro una fascia di cinquanta metri di distanza dai confini della riserva naturale o dal perimetro esterno delle aree boscate e dagli ambienti naturali, così come individuati dall'articolo 30, nonché lungo le scarpate ripariali dei corsi d'acqua anche irrigui; il regolamento esecutivo stabilisce i casi e le cautele per l'uso colturale del fuoco.*

4. Chiunque accenda fuochi, nei luoghi e nei periodi di tempo in cui è consentito, deve curarne l'integrale e perfetto spegnimento al termine dell'utilizzazione.

5. *Lo stato di «grave pericolo per gli incendi boschivi» viene diramato, ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge n. 353/2000 e dell'art. 1 della legge regionale n. 3/2006, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore all'uopo delegato.*

6. Per attività di sorveglianza nonché di prevenzione e di estinzione degli incendi, l'ente gestore **attua, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27/2004, iniziative di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività di formazione e informazione, avvalendosi anche del supporto del volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato.**

Art. 35 – Sistema di viabilità minore

1. Il Piano di settore per la fruizione di cui all'articolo 40 disciplina le caratteristiche dei percorsi, delle pavimentazioni, dei sistemi di eventuale protezione dei cigli nonché le caratteristiche dimensionali e costruttive degli elementi d'arredo; in particolare, i percorsi e i sistemi di accessibilità devono evitare la formazione

di barriere architettoniche ed essere dimensionati per la contemporanea utilizzazione pedonale e ciclabile.

1. La percorribilità ciclopedonale ed equestre delle strade e percorsi campestri, delle strade alzaie, delle strade e percorsi di qualunque natura lungo il fiume ed i corsi d'acqua è **consentita in tutti i casi ove siano precostituiti diritti di pubblico passaggio; il passaggio su strade private deve essere regolamentato da apposita convenzione stipulata a cura del Parco; a tal fine:**

- non è ammessa la chiusura di strade o percorsi con qualsiasi mezzo, ivi compresi cartelli o segnalazioni, che impedisca il libero transito ciclopedonale ed equestre sulle strade e percorsi stessi anche privati;
- entro un anno dall'approvazione del piano debbono essere rimossi sbarramenti, segnalazioni o altri impedimenti al libero transito ciclopedonale ed equestre all'interno del parco, salvo autorizzazione dell'ente gestore al mantenimento della chiusura, da rilasciarsi secondo i criteri di cui al comma 3;
- l'ente gestore approva il regolamento d'uso di strade e percorsi ciclopedonali ed equestri, dettando anche norme di comportamento per il pubblico a tutela dell'uso dei beni privati e pubblici serviti dalle strade e percorsi stessi, nonché occorrendo, norme per le autorizzazioni alla chiusura di cui al comma 4.

2. L'ente gestore può autorizzare la chiusura di strade e percorsi di cui al comma 2, relativamente a:

- fondi chiusi alla data di approvazione del piano, a condizione che venga garantita la possibilità di accesso ciclopedonale ed equestre verso il fiume, i corsi d'acqua, le zone umide e gli altri ambienti naturali, previa convenzione con l'ente gestore;
- viabilità minore a servizio dell'agricoltura qualora si riscontrino l'assoluta incompatibilità dell'uso ciclopedonale ed equestre della strada con la sicurezza delle coltivazioni agricole ed a condizione che gli sbarramenti autorizzati non impediscano totalmente, in corrispondenza dell'intera azienda agricola, l'accessibilità al fiume e alle zone di interesse naturalistico e paesistico previste dal piano;
- viabilità a servizio di corsi d'acqua inidonea al transito ciclopedonale ed equestre per ragioni di sicurezza pubblica o pubblica incolumità.

3. A fronte di preminenti temporanee esigenze private o pubbliche incompatibili con il libero transito ciclopedonale ed equestre, l'ente gestore può autorizzare chiusure provvisorie, da rimuoversi alla scadenza dell'autorizzazione.

4. L'ente gestore esegue a propria cura e spese la manutenzione dei percorsi di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 40, dandone preavviso al proprietario.

5. L'uso pubblico equestre o ciclabile può essere vietato dall'ente gestore per determinate strade o percorsi, qualora ne pregiudichi la conservazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a strade e percorsi interni alle zone riservate alla pianificazione locale ed interni ad insediamenti per i quali le presenti norme consentono la recinzione permanente, ovvero a tratti di strade o percorsi destinati all'esclusivo accesso a fabbricati e non utilizzati ad altro scopo.

Art. 36 – Parcheggi

1. L'ente gestore ed i comuni consorziati, i privati singoli o associati (anche attraverso interventi esecutivi convenzionati) realizzano i parcheggi, purché di uso pubblico, in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al parco; nelle zone ad attrezzature per il pubblico è fatto obbligo di dotare le infrastrutture di congrui spazi a parcheggio.

2. Ferma restando la priorità di localizzazione di cui all'articolo 40, comma 6, i parcheggi di cui al comma 1 sono situati in aree esterne alla fascia fluviale di tutela **paesaggistica** di cui all'articolo 29 e comunque a distanza non inferiore a metri cento dalle sponde del fiume, ad eccezione delle aree di sosta temporanee non attrezzate, istituite a servizio delle zone naturalistiche.

3. Nella progettazione architettonica delle aree di parcheggio deve essere salvaguardato l'inserimento ambientale dell'opera nel parco, soprattutto per quanto riguarda le piantumazioni, le cortine alberate di contorno e la pavimentazione la quale deve consentire un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 37 – Infrastrutture stradali e ferroviarie

1. Le strade comprese nel territorio del parco sono considerate, nel loro complesso, di rilevante interesse paesistico-ambientale, in relazione al rapporto con i centri storici o di antica formazione, con il paesaggio fluviale ed agrario e gli insediamenti rurali, con la morfologia ed orografia del parco: **per tali motivazioni, la loro progettazione è assoggettata alla redazione di apposita dichiarazione di compatibilità ambientale, avente i contenuti previsti dall'art. 15 delle presenti norme tecniche d'attuazione.**

1. Alle strade, alle infrastrutture ferroviarie ed alle relative fasce di rispetto si applicano le venti norme nazionali e regionali.

2. L'approvazione dei progetti relativi alle nuove opere ferroviarie, previste nell'ambito del programma alta velocità, da realizzarsi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti, è soggetta, previa valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), alle procedure previste dalla vigente legislazione in materia.

3. Fatte comunque salve le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di cui al d.p.c.m. 377/1988, i progetti per la realizzazione delle nuove strade statali e provinciali non sottoposti a valutazione d'impatto ambientale (VIA) sono soggetti alla procedura di dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'articolo 15, limitatamente alla porzione compresa all'interno del parco.

4. Fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del d.p.c.m. 377/1988, i progetti di ampliamento o rettifica delle strade statali o provinciali, per la porzione compresa nel parco, sono sottoposti al parere dell'ente gestore, il quale, ove il progetto comporti rilevanti conseguenze sull'inserimento ambientale dell'opera, può richiedere uno specifico studio di impatto ambientale avente i contenuti di cui all'articolo 15, comma 2.

5. Fatti salvi i disposti concernenti la riserva naturale Palata Menasciutto di cui all'articolo 25, e la Zona di riserva Malpaga-Basella di cui all'articolo 26, gli interventi relativi alle strade pubbliche o gravate da servitù d'uso pubblico, diverse da quelle indicate ai commi 4 e 5, sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. l'apertura di nuove strade, percorsi o sentieri campestri o forestali, nonché la soppressione, l'interruzione o la deviazione degli stessi, sono soggetti ad autorizzazione dell'ente gestore del parco il quale, in relazione all'inserimento ambientale ed alla fruizione del parco, prescrive i criteri di realizzazione delle opere, il tipo di manto di copertura, le modalità e le condizioni di inserimento e di equipaggiamento ambientale;
- b. gli interventi di allargamento della piattaforma fino al calibro massimo di metri sette, la rettifica dell'asse longitudinale, nonché l'adeguamento dei raggi di curvatura sono consentiti, nel rispetto, ove possibile, del tracciato esistente; l'ente gestore del parco, può richiedere modalità esecutive che garantiscano il miglior inserimento ambientale dell'opera e la sua connessione con la fruizione del parco.

6. Lungo tutte le strade del parco è vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari; le concessioni in atto, alla loro naturale scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate; non sono ammessi nuovi distributori di carburante, ad eccezione della zona riservata alla pianificazione locale e delle aree idonee attestate sulla viabilità di interesse sovracomunale, **collocate lontano da zone naturalistiche di particolare interesse, di superficie non superiore a mq 2.000; nella progettazione delle strutture connesse alle attività di distribuzione del carburante, le strutture edificate per funzioni accessorie e complementari a quella principale non dovranno avere superficie superiore al 10% di quella individuata come comparto complessivo di intervento.**

Sono ammessi, ad esclusione delle zone di Rete Natura 2000, la riserva e la zona di riserva, gli impianti di distribuzione del metano per autotrazione previo accordo tra il Comune e il Parco.

7. **Nelle pertinenze e fasce di rispetto stradali il taglio delle alberature stradali è sottoposto ad autorizzazione paesaggistica, fatti salvi gli interventi previsti dall'art. 149 del d.lgs. 42/2004, il consolidamento delle scarpate è effettuato, se possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica al «Quaderno**

opere tipo di ingegneria naturalistica approvato con d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740».

Art. 38 – Reti di distribuzione, impianti tecnologici e speciali

1. L'utilizzazione o l'attraversamento di terreni interessati dal presente PTC per la posa di linee o reti di servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, dei nuovi impianti di fognatura e di altre reti di distribuzione di livello locale – fatti salvi gli allacciamenti alle singole utenze delle relative centraline o cabine – nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o percorso di quelli esistenti sono ammessi, solo previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 15, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

2. La realizzazione di depuratori e di altri impianti tecnologici, qualora motivata da specifiche esigenze che rendano impossibile la localizzazione dei predetti impianti su aree esterne al presente piano, è sottoposta alla procedura D.C.A. di cui all'articolo 15; la relativa progettazione deve garantire che le acque in uscita dagli impianti di depurazione non abbiano recapito diretto nei corsi d'acqua naturali, prevedendo uno specifico post-trattamento in appositi bacini di lagunaggio da organizzare come zone umide a carattere naturalistico.

3. Per i depuratori e gli impianti tecnologici e speciali (Polveriera) esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché, previa D.C.A. di cui all'articolo 15, gli adeguamenti e gli ampliamenti funzionali. Dove un impianto esistente sia sovradimensionato per la capacità di smaltimento che usa, potrà ricevere, fino al pieno conseguimento delle sue potenzialità, reflui anche di provenienza non da fognatura anche se classificati come rifiuti speciali non pericolosi, previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

4. Sono comunque consentiti in tutto il territorio del parco gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti esistenti, purché non ne derivi danno ambientale né aggravamento degli effetti di barriera; sono inoltre consentiti, previa denuncia all'ente gestore, gli allacciamenti urgenti e quelli provvisori, della durata di anni uno, rinnovabili.

5. Ove le opere di cui ai commi precedenti siano realizzabili nel sottosuolo delle strade esistenti di pubblica comunicazione, senza che ne derivi danno alcuno né aggravamento degli effetti di barriera relativi, le stesse sono subordinate a parere dell'ente gestore del parco.

6. Sono ammesse le installazioni di impianti solari fotovoltaici o termici sulle coperture di edifici esistenti o di nuova costruzione, previa D.C.A. ai sensi dell'art. 15.

Art. 39 – Circolazione

1. La circolazione dei veicoli a motore è consentita solo su strade pubbliche, nelle aree a parcheggio e per l'accesso agli edifici, nonché nella zona di iniziativa comunale orientata ed in genere nelle aree urbanizzate; è vietata la circolazione fuoristrada, con esclusione per i mezzi di servizio all'agricoltura e selvicoltura, per i mezzi necessari per le operazioni idrauliche ammesse, per i mezzi di soccorso e vigilanza.

2. L'ente gestore può richiedere all'ente proprietario l'apposizione provvisoria e per non più di 60 giorni anno di divieti di circolazione su strade pubbliche secondarie interne al parco, particolarmente significative per la fruizione ciclopedonale, quali percorsi campestri, strade alzaie ed in genere percorsi di qualunque natura lungo il fiume ed i corsi d'acqua.

3. I mezzi pubblici di servizio, soccorso, vigilanza, nonché i mezzi abilitati al trasporto di disabili, hanno facoltà di circolare su tutte le strade o percorsi carrabili.

4. Il Parco può, valutate situazioni contingenti ed eccezionali e relativi percorsi, autorizzare il transito di mezzi motorizzati su strade pubbliche o gravate da servitù d'uso pubblico consolidato.

Art. 40 – Attività ricreative sociali e culturali

1. La fruizione del parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale, da parte del pubblico è una delle finalità del piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e di salvaguardia dell'attività agricola; gli interventi nel settore perseguono i seguenti obiettivi:

- a. recupero delle zone di interesse ambientale destinate alla fruibilità pubblica, diretto alla riqualificazione delle medesime con finalità sociale e culturale e di altri usi compatibili da parte del pubblico;

- b. riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del territorio del parco per promuovere la fruizione del parco stesso evitando fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibili con la difesa ed il recupero dell'ambiente e con le attività agricole e forestali;
 - c. fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, esistenti o recuperati, delle attrezzature, delle preesistenze storico-monumentali;
 - d. riqualificazione ambientale delle aree degradate e delle attrezzature esistenti in funzione ricreativa, didattica, educativa, culturale, turistica e sportiva.
2. Il piano di settore per la fruizione, che può essere approvato anche per stralci:

- a. individua le emergenze naturalistiche, paesistiche, storiche, artistiche, costituenti i poli di maggiore interesse sociale;
- b. specifica gli interventi e le funzioni da realizzarsi nella zona ad attrezzature di servizio per il parco di cui all'articolo 23, comma 2, nel rispetto delle prescrizioni contenute nello stesso articolo 23;
- c. definisce, in conformità col piano, la rete dei parcheggi e punti di corrispondenza con i mezzi di trasporto, dei percorsi ciclopedonali ed equestri, delle relative attrezzature, punti di sosta, aree da pic-nic e quant'altro necessario per la fruizione pubblica - compresa l'individuazione di percorsi per disabili - della natura e del paesaggio;
- d. detta disposizioni per l'attuazione delle previsioni del piano relativamente alla zona ad attrezzature per il pubblico, di cui all'articolo 23, comma 1, nonché alle aree aventi tale destinazione finale ai sensi dell'articolo 24, comma 3, coordinandosi a tal fine con le previsioni del piano di settore per il recupero delle aree degradate di cui all'articolo 42;
- e. indica le modalità di svolgimento dell'attività agrituristica, qualora le stesse non siano già disciplinate in sede di piano di settore agricolo.

2. Il piano di settore può prevedere che aree di proprietà privata aventi destinazione funzionale di cui all'articolo 23, appositamente individuate dal piano medesimo, siano, previa specifica convenzione, organizzate ed allestite ai fini della fruizione pubblica, anche con ingresso a pagamento, attraverso percorsi attrezzati, nel rispetto dell'ambiente, della vegetazione naturale e delle zone umide; la convenzione, in conformità con il piano di settore, stabilisce tipo, entità e qualità delle attrezzature, da inserire esclusivamente lungo i percorsi, le eventuali limitazioni all'afflusso del pubblico, la ricostituzione di ambienti naturali in misura non inferiore agli standard previsti dall'articolo 23, le rininzioni ammesse per consentire l'ingresso controllato.

3. I percorsi o loro tratti che attraversano ambienti di particolare rilievo naturalistico sono definiti dal piano di settore sulla base di preventiva conoscenza delle risorse floristiche e faunistiche e con conseguente pianificazione delle presenze antropiche all'interno degli ambienti stessi.

4. L'attività equestre è normata dall'ente gestore con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), fermo restando il divieto di abbandonare i percorsi segnalati, introdursi in rogge, canali e lanche.

5. Parcheggi e punti sosta sono da individuare prioritariamente in prossimità di strutture rurali dismesse, in funzione anche del riuso con finalità ricettive e ricreative, per la ristorazione ed il tempo libero delle strutture stesse.

6. Le attività di fruizione pubblica consentite e le modalità di svolgimento sono stabilite da apposito regolamento di esecuzione nonché da convenzioni con i privati proprietari; non sono ammesse nel parco attività di autocross e motocross.

7. Lo svolgimento di manifestazioni folkloristiche e sportive di qualsiasi genere deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore, il quale, in sede di approvazione, potrà dettare tutte le opportune prescrizioni in relazione agli ambienti interessati.

Art. 41 - Attività agricola ed agriturismo

1. L'ente gestore del parco definisce, in collaborazione con i consorzi di bonifica e le associazioni di categoria degli agricoltori ed allevatori, le linee di indirizzo per l'attività agricola e zootecni-

ca che garantiscano il rispetto degli obiettivi generali di salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del parco.

2. A tale fine l'ente gestore elabora un piano di settore agricoltura, da approvarsi anche per stralci e da attuarsi tramite i progetti e le convenzioni previsti dal presente PTC; il piano di settore medesimo, sulla base degli approfondimenti necessari ed in coordinamento con gli altri piani di settore, sviluppa in particolare i seguenti orientamenti:

- a. favorire l'integrazione tra allevamento e coltivazione del fondo, la diversificazione e rotazione delle colture, l'aumento della diversità biologica degli ecosistemi;
- b. utilizzare colture e varietà colturali geneticamente resistenti;
- c. sviluppare tecniche colturali che consentano l'utilizzo ottimale dell'azoto atmosferico e dell'apporto di fertilizzante organico, tramite sovescio, letamazione ed oculato utilizzo dei reflui zootecnici, al fine di diminuire gradualmente l'apporto di fertilizzanti di sintesi;
- d. sviluppare tecniche di controllo con mezzi agronomici e meccanici delle infestanti e metodologie di lotta biologica, guidata, integrata ai parassiti, al fine di diminuire gradualmente l'uso di diserbanti e antiparassitari;
- e. praticare metodi di lavorazione del suolo conservativi;
- f. ottimizzare spazialmente e temporalmente, in armonia con i principi contenuti nella legge 36/1994, il sistema dei prelievi idrici e della distribuzione degli apporti irrigui, conciliando le esigenze della produttività aziendale agricola con la conservazione degli equilibri degli ecosistemi naturali interessanti;
- g. ottimizzare le attività di bonifica agricola anche in relazione alle esigenze di tutela paesistica ed idrogeologica;
- h. adottare tecniche colturali che consentano la conservazione ed il miglioramento quali-quantitativo degli elementi vegetali di equipaggiamento della campagna;
- i. conservare e valorizzare gli elementi rurali di interesse architettonico, i segni storici dell'organizzazione territoriale rurale, i manufatti idraulici di particolare interesse storico-culturale;
- j. favorire tecnologie di riciclo e riutilizzo, anche a scopo energetico, dei residui delle lavorazioni agricole;
- k. favorire lo sviluppo dei rapporti di integrazione fra attività agricola, parco e sviluppo economico e sociale del territorio rurale, con particolare riferimento all'attività di agriturismo ed alla promozione di un marchio del parco per la commercializzazione di servizi e prodotti locali;
- l. orientare in senso ecologico-naturalistico i provvedimenti colturali e fitosanitari in pioppicoltura.

3. L'attività agricola è esercitata secondo criteri di buona pratica colturale, basandosi sul corretto utilizzo delle dotazioni irrigue; è garantita la continuità e l'efficienza della rete idrica, conservandone ove possibile i caratteri di naturalità.

4. I proprietari o conduttori delle aziende agricole presenti all'interno della fascia fluviale di tutela **paesaggistica** sono tenuti a segnalare annualmente all'ente gestore le quantità e le modalità di utilizzo di fertilizzanti e pesticidi.

5. I comuni titolari della competenza al rilascio dell'autorizzazione allo spandimento dei reflui zootecnici di cui alla legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37 (Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici), nell'ambito della relativa procedura, trasmettono all'ente gestore i piani di utilizzazione agronomica; per i terreni ricompresi nella fascia fluviale di tutela **paesaggistica** l'ente gestore può richiedere, in presenza di documentate situazioni di criticità per l'ambiente, l'applicazione di particolari misure limitative o prescrittive; almeno per i terreni ricompresi nella fascia fluviale **di tutela paesaggistica** il piano di settore individua le criticità determinate dalla presenza di allevamenti zootecnici di tipo intensivo e può dettare per esse particolari prescrizioni in relazione alla natura dei suoli.

6. Fatte salve le norme più restrittive contenute nell'articolo 18, per l'esercizio dell'attività agricola sono consentiti gli interventi di bonifica agricola, consistenti nell'eliminazione di piccoli dossi o abbassamento di superfici limitate, al fine di rendere irrigue superfici asciutte e/o favorire il risparmio di acqua o di energia all'azienda agricola, nonché nell'accorpamento di appezzamenti e/o abbassamento di campi già irrigui al fine di ampliare

la superficie degli stessi uniformando le quote; la realizzazione delle bonifiche non può comunque comportare l'eliminazione degli elementi di equipaggiamento della campagna, quali piante isolate, filari, fasce alberate e siepi; qualora i progetti di bonifica agraria interessino una superficie superiore ai cinquanta ettari gli stessi sono sottoposti alla dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'articolo 15.

7. L'ente gestore del parco coordina e promuove programmi ed iniziative per ottenere contributi a favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio del parco ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 86/1983 e delle norme regionali, statali e comunitarie di finanziamento dell'agricoltura; fatte salve le eventuali priorità stabilite dalle leggi statali e regionali di settore, i contributi sono prioritariamente da destinarsi al rimboschimento e consolidamento idrogeologico delle sponde dei corsi d'acqua, al miglioramento qualitativo e quantitativo degli ambienti vegetali fuori foresta ed al miglioramento dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, ivi comprese iniziative sperimentali di bioagricoltura, lotta biologica ed integrata, in conformità agli obiettivi di riqualificazione ambientale del PTC.

8. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 ed in conformità con le previsioni del piano di settore agricoltura, ove formato, l'ente gestore provvede annualmente alla predisposizione di un programma attuativo di interventi economici ed incentivi per il riequilibrio agricolo-forestale del parco, il quale costituisce parte integrante del piano di gestione di cui all'articolo 9; attraverso il programma stesso l'ente gestore può proporre agli agricoltori singoli o associati, le cui aziende sono comprese in tutto o in parte nel territorio del parco ed in particolare all'interno della fascia fluviale di tutela **paesaggistica** del fiume Serio di cui all'articolo 29, convenzioni aventi principalmente ad oggetto:

- la conservazione e la ricostruzione di ambienti naturali, le modalità ed i tempi di attuazione;
- la ricostruzione e riqualificazione dell'equipaggiamento naturale e paesistico della campagna;
- il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale nell'esercizio dell'agricoltura;
- l'uso del nome e del marchio del parco a servizi e prodotti locali che presentino requisito di qualità e che ne soddisfino le finalità;
- l'esercizio di attività agrituristica o la gestione di specifici servizi in connessione con il sistema di fruizione del parco;
- gli incentivi, i contributi e le prestazioni assunte a carico dell'ente gestore nei limiti delle disponibilità finanziarie del piano di gestione, per la collaborazione nella tutela e nella ricostruzione ambientale e per l'incentivazione delle attività agro-silvo-colturali.

9. La stipulazione della convenzione costituisce titolo di priorità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 8.

10. In tutto il territorio del parco sono favoriti l'agriturismo e le attività ad esso connesse, nel rispetto della legge regionale 8 giugno 2007 (**Disciplina regionale dell'Agriturismo**) e secondo i limiti consentiti dalle norme di zona e di settore; la domanda dell'interessato per esercitare l'attività e la conseguente autorizzazione comunale sono comunicate, per conoscenza, all'ente gestore del parco.

Art. 42 – Recupero delle aree degradate

1. Al fine di garantire il recupero delle aree degradate, ricomprese nella zona degradata da recuperare di cui all'articolo 24, l'ente gestore del parco predisponde, in coerenza con le finalità del presente piano, il piano di settore per le aree degradate, così come individuate dall'articolo medesimo.

2. Il piano di settore per il recupero delle aree degradate, da approvarsi anche per stralci, deve individuare le destinazioni finali delle aree, ricomprese nella zona di cui all'articolo 24 ed esterne alla fascia fluviale di tutela **paesaggistica**, unicamente tra quelle consentite dal presente piano e specificamente indicate dall'articolo 24 medesimo, nonché indicare le modalità di recupero delle aree, esterne ed interne alla fascia fluviale di tutela **paesaggistica**, ricomprese nella predetta zona degradata da recuperare, indicando in particolare le modalità di recupero che privilegino un assetto finalizzato alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali esistenti, nel rispetto delle finalità indicate dal presente piano per dette aree; gli interventi di recupero devono essere eseguiti, se possibile, mediante l'utilizzo di tecniche

di ingegneria naturalistica con prevalenti materiali vivi ovvero utilizzando le tecniche dell'ingegneria tradizionale opportunamente integrate con quelle di ingegneria naturalistica al fine di ottenere, comunque, il migliore inserimento degli interventi nell'ambiente circostante:

- le modalità ed i termini per la rimozione degli insediamenti e delle attività definite incompatibili ai sensi dell'articolo 44, nonché gli interventi di adeguamento necessari all'utilizzazione degli insediamenti o alla prosecuzione delle attività esistenti ritenute compatibili, in coerenza con la destinazione finale dell'area recuperata;
- le aree ove è ammissibile, ai soli fini di recupero ambientale, la discarica di materiali inerti ai sensi dell'articolo 43, comma 6, e le modalità di esecuzione del recupero medesimo.

3. Il recupero delle aree può essere proposto ed attuato dall'ente gestore, da altre amministrazioni pubbliche, nonché da privati; nell'ipotesi in cui il recupero sia proposto e/o attuato da privati, l'intervento è soggetto ad apposita convenzione con l'ente gestore, alla quale deve essere allegato il progetto relativo all'intervento medesimo contenente:

- una relazione nella quale venga proposta un'analisi dettagliata delle condizioni di degrado ambientale dell'area;
- una particolare evidenziazione delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche ed idrogeologiche del sito, nonché di quelle di carattere naturalistico ambientale, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;
 - una valutazione dei rischi connessi al degrado e ai rispettivi fenomeni generatori, nonché le indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e la sistemazione del sito;
 - una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni per il ripristino e l'inserimento paesaggistico ambientale delle opere proposte per la sistemazione;
 - elaborati grafici, fotografie, indagini ed eventuali relazioni tecniche specifiche, atti a rappresentare in scala adeguata lo stato di fatto e le opere da realizzare, nonché computo metrico estimativo delle opere di recupero ambientale;
 - in sede di convenzione dovrà essere prodotta fidejussione pari all'importo dei lavori di recupero ambientale.

4. Nel caso in cui la destinazione finale dell'area sia di fruizione ricreativa, il progetto convenzionato di cui al comma 4, deve conformarsi alle previsioni del piano di settore per la fruizione, di cui all'articolo 40, ove esistente, e deve comunque contenere:

- l'ubicazione, l'estensione e l'attrezzatura delle aree a verde e a parcheggio;
- la localizzazione di tutti gli interventi previsti;
- la disposizione e le caratteristiche degli impianti a rete, nonché la loro connessione alle reti comunali e di allontanamento dei reflui.

Art. 43 – Cave e discariche

1. Alle attività estrattive all'interno del parco si applicano le previsioni dei piani provinciali di cui al Titolo II della legge regionale 14/98.

2. I progetti delle opere necessarie al recupero ambientale devono conformarsi alle destinazioni stabilite dall'articolo 24 ed alle prescrizioni ivi contenute, nonché a quelle del piano di settore per il recupero delle aree degradate, di cui all'articolo 42; anche prima dell'entrata in vigore di tale piano l'ente gestore del parco, in sede di emissione del parere di cui all'articolo 21, comma 4, lettera e) della legge regionale 86/1983, si esprime con particolare riferimento alle finalità e alle modalità di recupero, per garantire la coerenza del progetto con gli obiettivi del piano, dettando prescrizioni per la tutela e la ricostruzione della vegetazione e degli elementi morfologici, orografici ed idrologici dell'ambiente e del paesaggio.

3. Il ripristino ambientale delle cave cessate, comprese nel territorio del parco, può essere proposto dall'ente gestore del parco, ed attuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 39 della

legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava).

4. Gli interventi estrattivi di cui all'articolo 36 della legge regionale 14/98 sono consentiti nelle aree esterne alla fascia fluviale di cui all'articolo 29, previo parere obbligatorio dell'ente gestore del parco.

5. Nel parco non sono ammessi gli impianti di trattamento e smaltimento finale di rifiuti solidi urbani e assimilabili, o speciali, **pericolosi o non pericolosi**, nonché il **deposito**, anche temporaneo, di rifiuti; nella zona di iniziativa comunale orientata è consentita la realizzazione di piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti.

6. La discarica di **rifiuti non pericolosi** è consentita **esclusivamente** nelle aree degradate ricomprese nella zona di cui all'articolo 24 ed esterne alla fascia fluviale di tutela **paesaggistica** come individuata dall'articolo 29, ai soli fini di recupero ambientale ed è soggetta alle prescrizioni dettate dal piano di settore di cui all'articolo 42, o a quelle stabilite da un apposito progetto di recupero sottoposto alla procedura di D.C.A. di cui all'articolo 15. Nelle aree degradate da recuperare **e laddove l'impiantistica esistente ed i processi lavorativi in atto consentano di eseguire tali attività senza che ciò costituisca compromissione del paesaggio circostante, è ammessa l'integrazione del ciclo produttivo mediante impianti ed interventi di recupero di materie derivante dal trattamento di rifiuti derivanti dalla frantumazione e selezione di materiali provenienti da scavi e demolizioni, di cui agli artt. 208, 209 e 214 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni. Tali attività sono disciplinate all'interno di un progetto di recupero delle aree degradate di cui all'art. 7, comma 7 delle presenti norme, avente i contenuti del piano di settore di cui all'art. 42, nell'ambito del quale verranno definiti l'assetto finale dell'area, una volta dismessa l'attività e, durante l'esercizio della stessa, le opere di mitigazione e compensazione ambientale da attuare.** Le opere necessarie al recupero e ripristino ambientale, una volta cessata l'attività, ed alla mitigazione e compensazione ambientale saranno quantificate e regolate da apposita convenzione e fidejussione con riferimento all'art. 42, comma 3.

7. Per i mezzi di trasporto a servizio delle attività consentite ai sensi del presente articolo i percorsi devono essere concordati con l'ente gestore del parco, al fine di limitare gli effetti di disturbo all'ambiente ed alla fruizione del parco.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 44 - Insediamenti ed attività ambientalmente critiche

1. Sono individuati dal PTC, con apposito simbolo grafico, gli impianti di lavorazione di inerti per la loro non conformità funzionale con gli obiettivi del piano.

2. Per le aree interessate a tali attività dovranno essere fissati i criteri e le modalità per l'adozione di opere di mitigazione ambientale e, in caso di cessazione dell'attività, per interventi di ripristino e recupero. Le opere di recupero ambientale saranno descritte in un computo metrico estimativo, e saranno regolate da apposita fidejussione a garanzia del recupero.

Art. 45 - Acquisizione di aree

1. È prevista l'acquisizione in proprietà pubblica delle aree per le quali il presente piano territoriale ovvero i relativi strumenti attuativi prevedano un uso pubblico, ovvero per le quali i limiti alle attività antropiche atti a garantire la conservazione degli elementi naturalistici presenti comportino la totale inutilizzazione.

2. L'ente gestore promuove la collaborazione dei privati proprietari, mediante convenzione, per la conservazione dell'ambiente e della vegetazione, in conformità alle norme del presente piano e degli strumenti e provvedimenti attuativi; la convenzione prevede in favore del privato la concessione dei contributi o incentivi per il conseguimento delle finalità del piano.

3. Le indennità conseguenti ad espropriazione sono corrisposte nelle misure e con le modalità previste dalla legge.

Art. 46 - Vigilanza

1. Nel territorio del parco la vigilanza è esercitata dall'ente gestore, con le modalità previste dall'articolo 26 della legge regionale 86/1983.

Art. 47 - Repressione degli interventi abusivi

1. Il presidente dell'ente gestore ordina, con esclusione degli interventi di carattere edilizio, la sospensione di ogni intervento contrario ai divieti e alle prescrizioni del piano territoriale, dei piani di settore, dei regolamenti d'uso; relativamente agli interventi soggetti, in base alla vigente legislazione e alle norme del presente piano territoriale o dei piani di settore o dei regolamenti d'uso, ad autorizzazione dell'ente gestore o a nulla osta o a denuncia all'ente gestore o a concessione d'uso o di gestione o a convenzione, il presidente ordina la sospensione in caso di interventi iniziati in assenza di tali atti o in difformità, anche parziale, dagli stessi.

2. Gli effetti dell'ordinanza di sospensione cessano qualora nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa non sia emanato, dall'ente gestore, il provvedimento definitivo di repressione dell'abuso, previsto dagli articoli 28, 29, 30 della legge regionale 86/1983.

3. Le sanzioni amministrative, previste dagli articoli 28, 29, 30 della legge regionale 86/1983, sono emanate dal presidente dell'ente gestore con le modalità indicate dai disposti di legge medesimi.

4. Le sanzioni amministrative di cui al comma 3 sono irrogate, oltre che per le violazioni indicate dall'articolo 27, comma 1, legge regionale 86/1983, anche per la violazione delle norme contenute nel presente piano territoriale, nei piani di settore, nei regolamenti d'uso nonché, relativamente ad interventi soggetti ad autorizzazione dell'ente gestore o a denuncia all'ente gestore o a concessione d'uso o di gestione o a convenzione, nel caso in cui detti interventi siano posti in essere in assenza di tali atti o in difformità, anche parziale, dagli stessi.

Art. 48 - Poteri di deroga

1. Alle norme del presente piano territoriale è consentita deroga soltanto per la realizzazione di opere pubbliche, che non possano diversamente essere localizzate **secondo le disposizioni dell'art. 18 comma 6-ter della l.r. 86/83 e successive deliberazioni.**

2. La deroga di cui al presente articolo è assentita con deliberazione dell'ente gestore e, con riferimento a quanto disposto dal comma 4, con deliberazione del consiglio comunale interessato ed è autorizzata dalla giunta regionale cui, all'uopo, sono trasmessi i citati atti deliberativi dell'ente gestore e del consiglio comunale, nonché i relativi allegati.

3. La deliberazione dell'ente gestore di cui al comma 2 stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, ovvero l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili, indicando in tal caso la localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi compensativi.

4. **Per le istanze di deroga si applicano i criteri approvati con d.g.r. n. 6/28263 del 19 maggio 1997 pubblicati su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 28 del 7 luglio 1997.**

Art. 49 - Informazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati

1. L'ente gestore garantisce l'informazione e la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione del presente piano, con particolare riferimento alle provincie, all'autorità di bacino, alle ASL, ai consorzi di bonifica e irrigazione, alle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie, piscatorie operanti nella zona, alle categorie di operatori economici presenti sul territorio in particolare agricoltori ed allevatori.

2. A tal fine l'ente gestore organizza apposite conferenze con periodicità annuale e comunque prima dell'adozione di eventuali varianti al PTC o di adozione dei piani attuativi del PTC medesimo.

Art. 50 - Rettifiche di cartografia

1. La Giunta regionale può provvedere a limitate rettifiche di cartografia, qualora queste siano palesemente erronee, ovvero al mutamento di scala delle cartografie medesime, nel caso in cui il mutamento di scala consenta una migliore tutela.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata, ivi compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

ALLEGATO «A»
BENI ISOLATI DI SIGNIFICATO E VALORE STORICO,
ARTISTICO ED AMBIENTALE

Categoria A – Complessi rurali di interesse paesistico

<i>Numero</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Comune</i>
1	Cascina Camozzi	Seriato
2	Cascina Solza	Zanica
3	Cascina Barico	Zanica
4	Cascina Casino	Urgnano (Basella)
5	Cascina Speranzina	Cavernago
6	Cascina Sforzata	Cavernago
7	Cascina Brusada (Cassandra)	Cavernago (Malpaga)
8	Cascina Fornazette	Cologno al Serio
9	Cascina Ricotti	Cologno al Serio
10	Cascina Campagna	Cologno al Serio
11	Cascina America	Cologno al Serio
13	Cascina Alessandra	Ghislalba
14	Cascina Donizetti	Martinengo
15	Cascina Seriana	Morengo
16	Cascina Corsa	Bariano
17	Cascina Fada	Bariano
19	Cascina S. Rocco del Capo	Romano di Lombardia
20	Cascinetto del Pascolo	Romano di Lombardia
21	Cascina Mondello (Isola del Bosco)	Romano di Lombardia
22	Cascine Castello	Ricengo
23	Cascina Rovere	Ricengo
24	Cascina Boschetto	Pianengo
25	Cascina Torchio	Crema (S. Maria della Croce)
26	Cascina Saletti	Crema (S. Maria della Croce)
27	Cascina Boscarina	Crema (S. Maria della Croce)
28	Cascina Fornace	Crema (S. Bernardino)
29	Cascine Maestà	Crema (Castelnuovo)
30	Cascine Litte	Crema (Castelnuovo)
31	Cascina Ca' Vecchia (Dolera)	Crema (Castelnuovo)
32	Cascina Carità	Crema (Castelnuovo)
33	Cascina Marchessa	Crema (S. Michele)
34	Cascina	Madignano
35	Cascina	Madignano
36	Cascina Frati	Madignano
37	Cascina La Fornace	Ripalta Guerina

Categoria B – Edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico

<i>Numero</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Comune</i>
1	Fornace da mattoni	Cavernago
2	Antica filanda da seta	Cologno al Serio (Muratella)
3	Due fornaci da mattone e calce	Cologno al Serio
4	Molino da grano (C.na Campagna)	Cologno al Serio (Muratella)
5	Antica fornace da mattoni	Sola
6	Ex fornace da mattoni	Crema (S. Maria della Croce)
7	Letamaio della città	Crema (S. Maria della Croce)
8	Molino a due ruote (C.na Torchio)	Crema (S. Maria della Croce)
9	Torchio d'olio (C.na Boscarina)	Crema (S. Maria della Croce)
10	Torchio d'olio	Crema (S. Maria della Croce)
11	Canale Vacchelli	Crema
12	Ex molino da grano	Ripalta Cremasca – Nuova
14	Molino da grano e pila da riso	Ripalta Arpina
15	Filanda da seta	Montodine
16	Molino da grano e pila da riso	Montodine
17	Fornace da mattoni	Montodine

Categoria C – Elementi di valore storico-architettonico

<i>Numero</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Comune</i>
1	Oratorio S. Giuseppe	Zanica
2	Ex oratorio privato	Urgnano (Basella)
3	Santuario dell'Incoronata	Urgnano (Basella)
4	Chiesa parr. di S. Giovanni Battista con antico cimitero	Cavernago (Malpaga)
5	Castello di Malpaga	Cavernago (Malpaga)

<i>Numero</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Comune</i>
6	«Sito ad uso d'uccellanda»	Cavernago (Malpaga)
7	Oratorio privato aperto al culto pubblico	Cogno al Serio
8	Oratorio privato	Cogno al Serio
9	Villa Fratelli Medolago	Cogno al Serio (Muratella)
10	Villa Medolaghi	Cogno al Serio (Muratella)
11	Cappella post 1850 (C.na Telamonte)	Cogno al Serio
12	Colonia elioterapica	Martinengo
13	Ex oratorio di S. Giovanni Battista	Morengo
14	Convento dei Carmelitani	Bariano
15	Oratorio di S. Rocco	Romano di Lombardia
16	Chiesina S. Maria della Mora	Castel Gabbiano
17	Villa e giardino Griffoni	Castel Gabbiano
18	Santuario del Binengo	Sergnano
19	Cappella votiva	Ricengo
20	Oratorio di S. Carlo	Ricengo
21	Chiesa parr. S. Maria in silvis	Pianengo
22	Convento dei minori osservanti	Pianengo
23	Villa Tensini	Crema (S. Maria della Croce)
24	Villa Martini	Crema (Castelnuovo)
25	Ex oratorio privato della Beata Vergine	Crema (Castelnuovo)
26	Antico cimitero	Ripalta Cremasca - Nuova
27	Chiesa parr. S. Imerio	Madignano
28	Villa Schiavini	Madignano
29	Cimitero	Madignano
30	Santuario Beata Vergine del Marzale	Madignano
31	Palazzo Monticelli	Ripalta Guerina
32	Chiesa parr. S. Gottardo	Ripalta Guerina
34	Antico cimitero	Montodine
35	Chiesa parr. S. Maria Maddalena	Montodine
36	Villa Benvenuti con torre quadrata	Montodine

Categoria D - Siti ed opere di interesse archeologico

<i>Numero</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Comune</i>
1	Sepolcreto - tombe romane	Cavernago (Malpaga)
2	Pavimentazione musiva sec. I d.C.	Ghisalba - Campo traverso
3	Anfore cinerarie - ciotole - oggetti vari - sepolture romane sec. I d.C. - resti corredi funebri	Cogno al Serio (Muratella)
4	Oggetti e sepolture romane - epigrafi	Bariano - Conv. Carmelitano
5	Tombe con copertura alla cappuccina	Fornovo S. Giovanni - C.na Belvedere
6	Resti di palafitte - tombe romane	Fornovo S. Giovanni - verso il fiume
7	Ritrovamenti preistorici	Casale Cremasco - Montecchio
8	Ritrovamenti epoca romana (tombe - oggetti)	Casale Cremasco
9	Ritrovamenti epoca romana	Ripalta Vecchia
10	Ritrovamenti preistorici, epoca romana e longobarda	Madignano - S. Maria del Marzale
11	Ritrovamenti epoca romana	Ripalta Arpina



ALLEGATO «B»

**BENI ISOLATI DI SIGNIFICATO E VALORE STORICO,
ARTISTICO ED AMBIENTALE
NELLE AREE ESTERNE AL PARCO**

Categoria A - Complessi rurali di interesse paesistico

Comune di SERIATE

Cascina Campana
Cascina Molina
Cascina Cadè
Cascina Casa Alta
Cascina Casa Altina
Cascina Bruciata
Cascina Cassinone
Cascina Misericordia

Comune di GRASSOBBIO

Cascina Palè

Comune di ZANICA

Cascina Cucco
Cascina Asperti
Cascina Ceresola
Cascina Canonici
Cascina Piane
Cascina Disperata

Comune di URGANO

Cascina Bottaina
Cascina Spina
Cascina Soldrini (rudere)
Cascina Albareto (Moneta)
Cascina Cantona

Antica cascina
Cascina Ravizza
Cascina Mater Domini
Cascina Longo
Cascina S. Antonio
Cascina Bizzara
Cascina Il pedone
Cascina Fornace di sopra
Cascina Antonini
Cascina Ruggeri

Comune di CAVERNAGO

Cascina Bettole (ex posta ed ex osteria)
Cascina Garzone (Riccadonna)

Comune di CALCINATE

Cascina dell'Ospedale
Cascina Canzona
Cascina Campo Nuovo
Cascina Pulcino
Cascina Il Passino
Cascina Castellana
Cascina il Boschettino
Cascina Rasega
Cascina Casina Gagliardelli
Cascina Phuffa Fame
Cascina Boschetto
Cascina Bettola
Cascina Camozzi
Cascina Furietta
Cascina Furiettina
Cascina Passa
Cascina Casanova
Cascina Portico della Passa
Cascina Boffalora
Cascina Pietrasanta
Cascina Portico S. Carlo
Cascina Palazzina Vecchia

Comune di COLOGNO AL SERIO

Cascina Maglio
Cascina Rasega
Cascina Canova
Cascina Trinità
Cascina Betosca

Comune di GHISALBA

Cascina Portico Faetto
Cascina Portico Nuovo
Cascina Velate
Cascina Vite vecchia
Cascina Villanova

Comune di MARTINENGO

Cascina Savoldini
Cascina Colombera
Cascina Fornace 1
Cascina Vallere
Cascina Fornace 2
Cascina Murnighello
Cascina Zigò
Località i Luoghi
Cascina S. Giorgio
Cascina Moiacca
Cascina Predesse

Cascina Gazzo Savoldini
Cascina Gazzetto Savoldini
Cascina Gazzo Giovannelli
Cascina Gazza Sculeretta
Ze Case
Cascina Cappa
Cascina Poloni
Cascina Barboglia
Cascina Casa Bertoli
Cascina Moscona
Cascina Campo Rosso
Cascina Nuova
Cascina Cadelbino
Cascina Gazzo Morale
Cascina Gazzo Genogliak
Cascina di Cortenuova di sopra

Comune di MORENGO

Cascina Canfonata
Cascina della Favorita
Cascina Gerro
Cascina Favorita
Cascina Carpeneto

Comune di BARIANO

Cascina Limbo
Cascina Paradiso
Cascina Pilastrello
Cascina Bigliarda
Cascinetta

Comune di ROMANO DI LOMBARDIA

Cascina La Muda
Cascina delle Monache di S. Chiara
Cascina Lupo
Cascina Cappuccina
Cascina Le Galeazze di Sotto
Cascina Portico
Cascina Gasparina
Cascina Morenchina
Cascina Cotte
Cascina Albarotto di sotto
Cascina Albarotto Finazzi
Cascina dei Gatti
Cascina dei Frati
Cascina Colombera
Cascina Graffignana
Cascina Bissi
Cascina Olmetto
Cascina Lama
Cascina Malpensata
Cascina Biadalesco
Cascina Samagnina

Comune di FORNOVO S. GIOVANNI

Cascina Brusada
Cascina Belvedere di sopra
Cascina Belvedere di sotto
Cascina Rino
Cascina Rino dei preti

Comune di FARA OLIVANA CON SOLA

Cascina Superba
Cascina Bettola
Cascina Frana

Comune di MOZZANICA

Cascina Rino
Cascina Buon Pensiero
Cascina Colomberone
Cascina Cornale
Cascina Donata

Comune di CASTEL GABBIANO

Cascina Casella
Cascina Fienili

Comune di SERGNANO

Cascinazze
Cascina Cascinetto
Cascina Molino Rotto
Cascina Gavazzoli

Comune di CASALE CREMASCO

Cascina Zorlesca di sotto
Cascina Crocetta

Comune di RICENGO

Cascina Obizza nuova
Cascina Alfiera
Cascina Sorchiero

Comune di PIANENGO

Cascina Torre di Sopra

**Comune di CREMA
(frazione S. Maria della Croce)**

Cascina S. Marino
Cascina Torre di Sopra S. Maria
Cascina Brunello
Cascina Taglione

**Comune di CREMA
(frazione S. Bernardino)**

Cascina con ex fornace da mattoni

**Comune di CREMA
(frazione Castelnuovo)**

Cascina Chiesiolo
Cascina Cascinetto 1
Cascina Cascinetto 2
Cascina Quadè
Cascina Dosso Morone
Cascina Galvagnini

**Comune di CREMA
(frazione S. Michele)**

Cascina S. Giacomo
Cascina Seriola
Cascina Palarudo
Cascina Caselle
Cascina Dusoplina

**Comune di CREMA
(frazione S. Bartolomeo dei morti)**

Cascina Giardino
Cascina Calzi
Cascina Casanova

**Comune di CREMA
(frazione Ombriano)**

Cascina Mosi

Cascina Bosco
Cascinetta
Cascina Valcarenga
Cascine e Camporello
Cascina Rossi Martini di Sotto
Cascina Nuova di Sabbioni
Cascina Olmo
Cascine e Comuna
Cascine a Pozzo
Cascina Brede
Cascina S. Antonio
Cascina S. Angelo
Cascina Foppe
Cascina Largnano

Comune di MADIGNANO

Cascina Comparina
Cascina Cerudelle
Cascina Paradiso
Cascina Madignanello
Cascina Corfù

Comune di RIPALTA CREMASCA - NUOVA

Cascina Dosso
Cascina La Cà
Cascina della Crocetta

Comune di MONTODINE

Cascina Bocche di Serio
Cascina Saragozza
Cascina Giardino
Cascina Colombare

**Categoria B - Edifici e complessi industriali
di interesse storico-paesistico****Comune di SERIATE**

Filande da seta
Molino da grano
Fornace da mattoni
Maglio da ferro
Antica piazza del mercato
Ponte del 1647

Comune di ZANICA

Porticato ad uso serra
Molini da grano a due ruote
Molino da grano a tre ruote e torchio d'olio
Sega da legname ad acqua

Comune di URGANO

Molini da grano a due ruote
Molini da grano a tre ruote
Fornace da mattoni e calce

Comune di CAVERNAGO

Molino da grano
Resega e torchio d'olio

Comune di CALCINATE

Molini da grano

Comune di COLOGNO AL SERIO

Molino da grano
Filande da seta

Comune di MARTINENGO

Molino nuovo
Molino da grano

Comune di MORENGO

Molino da grano a due ruote
Macina di sassi per fabbrica di maiolica
Fornace da mattoni e calce

Comune di BARIANO

Molini da grano
Torchio d'olio

Comune di ROMANO DI LOMBARDIA

Molini da grano
Sega da legname
Torchio d'olio
Maglio da ferro ad acqua

Comune di FORNOVO S. GIOVANNI

Molino da grano ad acqua

Comune di FARA OLIVANA con SOLA

Molino da grano
Torchio da olio
Molino da grano

Comune di MOZZANICA

Pile da riso ad una ruota
Sega da legname ad acqua

Comune di SERGNANO

Molini da grano
Pila da riso e torchio da olio
Fornace da mattoni

Comune di RICENGO

Molino da grano ad acqua
Pile da riso ad acqua
Torchio da olio
Antica fornace da mattoni

Comune di PIANENGO

Molini da grano

Comune di CREMA

Fabbricato per la conserva del ghiaccio in contrada dei molini
Macello pubblico in contrada dei molini
Molini da grano
Ex fornace da mattoni
Molino da grano a due ruote
Torchio da olio

Comune di MADIGNANO

Molini da grano
Torchio da olio

Comune di RIPALTA ARPINA

Molino da grano
Fornace da mattoni

Comune di MONTODINE

Molini da grano
Pile da riso
Torchio da olio
Sega da legname

Categoria C - Elementi di valore storico-architettonico**Comune di SERIATE**

Chiesa parrocchiale di Seriate
Chiesa post 1850
Oratorio della Madonna della Neve
Oratorio dei Morti Giustiziati
Oratorio della Beata Vergine del Buon Consiglio
Oratorio dei Morti di Paderno
Oratorio di S. Maria Elisabetta
Villa Tasca Ambiveri
Antica Villa
Ca' De Lucchi
Antico cimitero
Oratorio privato post 1830 (Cascina Molina)
Oratorio privato post 1850 (Cascina Casa Alta)
Oratorio privato post 1850 (Casa Altina)
Chiesa post 1850 (Cascina Cassinone)

Comune di GRASSOBBIO

Chiesa parrocchiale di Grassobbio
Chiesa della Madonna dei campi
Oratorio di S. Antonio
Oratorio dei Morti di S. Colombano
Cappella post 1850
Palazzo Belli
Antica Villa Cavalier
Villa Salvi con giardino
Villa Terzi con giardino
Villa Palesi con giardino

Comune di ZANICA

Chiesa parrocchiale di S. Niccolò
Cappella dei morti
Oratorio Madonna dei campi
Oratorio S. Maria Maddalena
Oratorio dei morti
Antico cimitero
Villa Sonzogno-Venenzi
Villa Gavazzeni
Villa Secco-Suardi con giardino
Torre in località Padergnone

Comune di URGANO

Chiesa parrocchiale di Urgnano
Chiesa SS. Nazaro e Celso
Chiesetta di S. Giuseppe
Cappella votiva «Santuella»
Oratorio di S. Pietro
Oratorio di S. Maria Maddalena
Oratorio SS. Trinità
Antico cimitero
Castello e Parco Albani
Villa Secco-Suardi
Villa Venini

Comune di CAVERNAGO

Chiesa parrocchiale S. Marco evangelista
Cimitero
Castello Martinengo
Villa Giovannelli Colleoni

Comune di CALCINATE

Chiesa parrocchiale di Calcinate
Oratorio di S. Michele

Oratorio di S. Rocco
 Oratorio di S. Giuseppe
 Oratorio di S. Martino
 Oratorio della Beata Vergine di Loreto
 Ex oratorio di S. Stefano
 Antica Villa

Comune di COLOGNO AL SERIO

Chiesa parrocchiale di Cologno al Serio Beata Vergine Assunta
 Campanile della chiesa parrocchiale
 Oratorio del Gesù
 Oratorio dell'Annunciazione di Maria
 Oratorio della SS. Trinità
 Oratorio di S. Salvatore
 Oratorio privato
 Ospedale civile
 Antico cimitero
 Villa Verzeri con oratorio privato
 Villa con Cascina Palazzo
 Villa Medolaghi
 Villa Caleppi
 Due antiche case di villeggiatura
 Porte della città (Mornighello, Castatica, Del Guano)
 Chiesa post 1850
 Castel Liteggio - Villa Locatelli
 Cappella post 1850 (Cascina Telamonte)

Comune di GHISALBA

Chiesa di S. Lorenzo e campanile
 Chiesa della Madonna delle Vecchie
 Oratorio di S. Vincenzo
 Oratorio di S. Maria Maddalena
 Antico cimitero

Comune di MARTINENGO

Chiesa di S. Agata
 Chiesa dell'Incoronata
 Chiesa della Beata Vergine della Fiamma
 Oratorio di S. Zenone
 Oratorio di S. Maria Maddalena
 Oratorio di Fermo
 Oratorio della Beata Vergine Addolorata
 Oratorio di S. Michele
 Oratorio di S. Rocco
 Oratorio di S. Luigi
 Oratorio della Madonna della Neve
 Cappella votiva
 Villa e Parco Allegreni
 Antica casa in via Tadino, 33
 Antica casa in via Tadino, 30
 Casa in via Locatelli, 20
 Resti del Castello di Martinengo
 Castello Martinengo
 Alle due Torri

Comune di MORENGO

Chiesa parrocchiale di S. Salvatore
 Oratorio di S. Rocco
 Oratorio privato della Beata Vergine di Loreto
 Cappella votiva
 Cappella dei Morti di S. Martino
 Antico cimitero
 Resti antico Castello Giovanelli con antico giardino
 Palazzo con giardino (attuale Municipio)

Comune di BARIANO

Chiesa parrocchiale di Bariano SS. Gervasio e Protasio
 Oratorio dell'Annunciazione della Beata Vergine
 Antico cimitero
 Castello di Bariano

Comune di ROMANO DI LOMBARDIA

Chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta e S. Giacomo
 Chiesa di S. Defendente
 Chiesa di S. Eusebio
 Santuario della Fontana
 Oratorio di S. Luigi o della Concezione
 Oratorio della Natività di Maria Vergine
 Oratorio della Beata Vergine della Neve
 Oratorio di S. Marcello
 Oratorio dell'Addolorata
 Oratorio di S. Defendente
 Convento dei Cappuccini con oratorio di S. Pietro
 Antico cimitero
 Antico ospedale civile
 Caserma di fanteria
 Castello medioevale
 Portici della Misericordia
 Piazza della pesa vecchia
 Cappella privata (Cascina Portico)
 Cappella privata (Cascina Morenchina)

Comune di FORNOVO S. GIOVANNI

Chiesa parrocchiale di Forno S. Giovanni
 Luogo ex Chiesa di S. Pietro
 Antico cimitero

Comune di FARA OLIVANA con SOLA

Chiesa parrocchiale S. Stefano
 Oratorio di S. Lorenzo

Comune di MOZZANICA

Chiesa parrocchiale di S. Stefano
 Chiesa di S. Maria
 Chiesa di S. Stefano
 Oratorio della Beata Vergine della Neve
 Oratorio di S. Martino
 Cappella votiva di S. Ambrogio
 Area antico cimitero
 Resti mura antiche
 Torre dell'orologio

Comune di CASTEL GABBIANO

Chiesa parrocchiale S. Alessandro
 Ex oratorio di S. Nicola
 Antico cimitero

Comune di SERGNANO

Chiesa parrocchiale di S. Martino
 Chiesa di S. Rocco
 Oratorio privato
 Cappella dei morti
 Villa Vimercati
 Villa Albergoni
 Villa Monza

Comune di CASALE CREMASCO

Chiesa parrocchiale S. Stefano
 Chiesa della Beata Vergine Addolorata

Villa Oldi - Agnesi
Villa Obizzi

Comune di VIDOLASCO

Chiesa parrocchiale SS. Faustino e Giovita
Oratorio dei morti
Resti antico castello
Villa dei conti Vimercati Sanseverino Tadini

Comune di RICENGO

Chiesa parrocchiale S. Pietro
Oratorio privato di S. Michele
Antico cimitero e oratorio della Beata Vergine del Cantuello
Oratorio privato di S. Giuseppe
Villa Balsamo Crivelli
Villa Giavarina
Villa Castagna Pesadori
Villa e cascina Obizza semplice
Villa Valcarenghi

Comune di PIANENGO

Oratorio privato della natività della Beata Vergine
Oratorio privato della Beata Vergine della Neve
Antico cimitero
Villa Bisleri Fadini
Villa Soldati
Villa Contessa Perugini Contarini
Villa Assandri
Villa Zurla Roveretti

Comune di CREMA (centro storico)

Chiesa parrocchiale S. Bernardino
Chiesa parrocchiale S. Giacomo
Chiesa parrocchiale S. Pietro Apostolo
Chiesa parrocchiale SS. Trinità
Chiesa di S. Antonio Abate
Chiesa di S. Benedetto
Chiesa sussidiaria di S. Chiara in via S. Chiara
Chiesa di S. Giovanni
Chiesa delle Grazie in via delle Grazie
Chiesa di S. Rocco
Chiesa di S. Domenico
Chiesa di S. Maddalena (ora locali pubblici e oratorio di S. Pietro)
Oratorio del Marzale
Palazzo Arrigoni Albergoni, via Cavour
Palazzo Comunale
Edificio piazza Duomo 6, 7, 8, 9
Fabbricato via Alemanno
Palazzo sito in via Ciabattini, 2
Palazzo Benzoni
Palazzo P.ta Piuglia
Palazzo Monte di Pietà
Palazzo Perletti via Civerchi
Palazzo Premolini
Palazzo Schiavini Crivelli
Palazzo Terni De Gregori
Palazzo Vescovile sec. XVI
Palazzo Bonzi ora Leccardi Lodovico
Palazzo Vimercati Sanseverino
Palazzo Zurla
Salone Pietro da Cemmo
Seminario via delle Grazie
Collegio del Sacro Cuore
Casa di via Cesare Battisti

Casa Bianchi via Mazzini, 16
Casa di cura Ancelle della carità
Casa Donati via Garibaldi, 26
Casa ex Fadini poi Carniti, piazza Emanuele, 11
Casa Gray, via Ponte Furio 2
Casa Viola, via Civerchi
Casa Zilioli, via Civerchi
Mura medioevali
Porta Ombriano e Porta Serio
Scuola elementare femminile
Ginnasio comunale
Orfanotrofio femminile
Carceri politiche
Caserma per cavalleria e fanteria in Contrada della Casaccia
Caserma per fanteria e cavalleria militare nella ex chiesa di S. Domenico (piazza del pesce)
Caserma per fanteria con magazzino nell'ex convento di S. Maddalena
Caserma per fanteria detta di S. Agostino
Caserma di gendarmeria
Ospedale civile
Ospedale civile dei pazzi
Ospedale civile dei contagiosi
Ospedale civile degli incurabili
Ospedale degli esposti

Comune di CREMA (frazione S. MARIA DELLA CROCE)

Chiesa parrocchiale S. Maria della Croce
Convento
Antico cimitero
Villa Spagnolo con giardino

Comune di CREMA (frazione S. BERNARDINO)

Chiesa parrocchiale S. Bernardino
Oratorio della Beata Vergine della Pietà
Antico cimitero
Villa Trezzi Premoli Benvenuti
Villa Lorenza (Marazzi)
Villa Aliprandi
Villa Virginia Martini

Comune di CREMA (frazione CASTELNUOVO)

Oratorio pubblico di S. Bartolomeo
Villa Vailati

Comune di CREMA (frazione S. MICHELE)

Chiesa parrocchiale S. Michele
Antico cimitero
Villa Bonzio

Comune di CREMA (frazione S. BARTOLOMEO DEI MORTI)

Oratorio di S. Bartolomeo
Antico cimitero

Comune di CREMA (frazione OMBRIANO)

Chiesa della Beata Vergine Assunta
Chiesa del cimitero delle Tre Bocche
Antico cimitero delle Tre Bocche
Chiesa del Pilastrello
Oratorio di S. Francesco
Oratorio della Beata Vergine alle Grazie
Oratorio della Beata Vergine
Villa Benvenuti
Edificio Calini già Denti Sji
Villa Toffetti

Villa Fasoli
Villa Severgnini
Villa Rosalio

Comune di MADIGNANO

Chiesa parrocchiale S. Pietro in vincoli
Convento dei Benedettini
Antico cimitero

Comune di RIPALTA CREMASCA – Nuova

Chiesa parrocchiale S. Cristoforo
Chiesa parrocchiale S. Bernardo in frazione Zappello

Comune di RIPALTA GUERINA

Antico cimitero

Comune di RIPALTA ARPINA

Chiesa parrocchiale S. Maria della Rotonda
Oratorio di S. Giovanni Battista
Antico cimitero
Villa Mazarra Bondenti
Villa Salomoni Bussi
Villa Premoli

Comune di MONTODINE

Chiesa parrocchiale S. Maria Maddalena
Chiesa di S. Rocco
Chiesa di S. Zeno
Chiesa della SS. Trinità
Oratorio della Madonna del Rosario
Villa Bernardi
Villa Terni
Ex villa Zauria con oratorio di S. Rosa

Categoria D – Siti ed opere di interesse archeologico

Comune di ZANICA

Resti di pavimentazione – Cilindri fittili in località Padergnone

Comune di GRASSOBIO

Epigrafi romane in centro paese

Comune di CALCINATE

Sepolture romane
Muro basso
Epigrafi

Comune di MORENGO


Monete romane in località S. Martino

Comune di ROMANO DI LOMBARDIA

Insedamenti romani presso Cascina Dignone
Ritrovamenti di epoca romana

ALLEGATO «C»
ELENCO DI SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE
CONSIDERATE AUTOCTONE, DA UTILIZZARE PER GLI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Salice Bianco	<i>Salix alba</i>
Salicone	<i>Salix caprea</i>
Salice grigio	<i>Salix cinerea</i>
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>
Pioppo gatterino	<i>Populus canescens</i>
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i>
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>
Farnia	<i>Quercus robur</i>
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>
Cerro	<i>Quercus cerris</i>
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>
Rosa selvatica	<i>Rosa canina</i>
Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i>
Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i>
Ginestrella	<i>Genista tinctoria</i>
Acer campestre	<i>Acer campestre</i>
Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>
Frangola	<i>Frangula alnus</i>
Spincervo	<i>Rhamnus catharticus</i>
Crespino	<i>Berberis vulgaris</i>
Sanguinello	<i>Cornus sanguinea</i>
Corniolo	<i>Cornus mas</i>
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>
Pallon di maggio	<i>Viburnum opulus</i>
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i>
Lantana	<i>Viburnum lantana</i>
Caprifoglio	<i>Lonicera caprifolium</i>
Edera	<i>Hedera helix</i>



LEGENDA


- CONFINI DEL PARCO REGIONALE (il confine coincide con il margine interno del tratto grafico)
- ZONA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (ART. 17)
- ZONA AGRICOLA (ART. 18)
- AREE AGRICOLE DI RISPETTO PAESISTICO (ART. 18)
- CENTRI STORICI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (ART. 20)
- AMBITI DI CONTESTO AI CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (ART. 20)
- ZONA DI INERDIZIA COMUNALE ORIENTATA (ART. 21)
- ZONA DI INERDIZIA COMUNALE ORIENTATA DI TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 21)
- ZONA DI TRASFORMAZIONE MIGLIORATIVA (ART. 22)
- ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA (ART. 23)
- ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA DI TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 23)
- ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO (ART. 23)
- ZONA DEGRADATA DA RECUPERARE (ART. 24)
- LIMITI DI FASCE FLUVIALI DI TUTELA NATURALISTICA DEL Fiume SERIO (ART. 29)
- ALVEO FLUVIALE (ART. 29)
- AMBIENTI NATURALI (ART. 30)
- INPIANTE DI LAVORAZIONE DI BENI (ART. 44)
- RISERVA NATURALE "VALATA MENASCUTTO"
- ZONA DI RISERVA MALPAGA-BASSELLA
- AREA DI RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE
- PERMETTAZIONE SIC-IT20X0003

BENISOLATI DI VALORE STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE (ART. 57 ALLEGATO A)

- CATEGORIA A: COMPLESSI RURALI DI INTERESSE PAESISTICO
- CATEGORIA B: COMPLESSI INDUSTRIALI DI INTERESSE STORICO PAESISTICO
- CATEGORIA C: ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO
- CATEGORIA D: SITI ED OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

FASCE FLUVIALI - PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)


- LIMITE ESTERNO FASCE A
- LIMITE ESTERNO FASCE B
- LIMITE ESTERNO FASCE C



QUADRO D'UNIONE Scala 1:1100.000



3




LEGENDA


- CONFINI DEL PARCO REGIONALE (il confine coincide con il margine interno dell'estratto grafico)
- ZONA DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE (ART. 17)
- ZONA AGRICOLA (ART. 18)
- AREE AGRICOLE DI RISPETTO PAESISTICO (ART. 18)
- CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (ART. 20)
- AMBIENTI DI CONTESTO AI CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (ART. 20)
- ZONA DIMENSIVA COMUNALE ORIENTATA (ART. 21)
- ZONA DIMENSIVA COMUNALE ORIENTATA DI TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 21)
- ZONA DI TRASFORMAZIONE MIGLIORATIVA (ART. 22)
- ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA (ART. 23)
- ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA DI TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 23)
- ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO (ART. 23)
- ZONA DEGRADATA DA RECUPERARE (ART. 24)
- LIMITE DI FASCIA FLUVIALE DI TUTELA NATURALISTICA DEL FLUME SERIO (ART. 29)
- AF ALVEDO FLUVIALE (ART. 29)
- AMBIENTI NATURALI (ART. 30)
- IMPERMEABILIZZAZIONE DIMIENI (ART. 44)
- RISERVA NATURALE "VALATA MENASCILTO"
- ZONA DI RISERVA MALPAGABASELLA
- AREA DI RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE
- PENETRAZIONE SE - P2040003

- BENI ISOLATI DI VALORE STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE (ART. 07 ALLEGATO A)
- CATEGORIA A - COMPLESSI RURALI DI INTERESSE PAESISTICO
 - CATEGORIA B - SPECIFICI COMPLESSI INDUSTRIALI DI INTERESSE STORICO PAESISTICO
 - CATEGORIA C - ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO
 - CATEGORIA D - SITI ED OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

- FASCE FLUVIALI - PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)
- LIMITE ESTERNO FASCIA A
 - LIMITE ESTERNO FASCIA B
 - LIMITE ESTERNO FASCIA C
- AMBITI DI VARIANTE: AB.1 - AB.1 - AB.2 - AB.3 - AB.4 - AB.4 - AB.5 - AB.5




QUADRO DIVISIONE Scala 1:100,000



LEGENDA	FONTI	VIALITÀ	STRUTTURE	MOFOPOLIA	ORIZZONTI	PERMENZE	VEGETAZIONE	EDIFICI	INFRASTRUTTURE

4



LEGENDA

- CONFINI DEL PARCO REGIONALE (il confine coincide con il margine interno dell'atto grafico)
- ZONA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (ART. 17)
- ZONA AGRICOLA (ART. 18)
- AREE AGRICOLE DI RISPETTO PAESISTICO (ART. 18)
- CENTRI STORICI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (ART. 20)
- AMBIENTI DI CONTESTO AI CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (ART. 20)
- ZONA DI IDENTITÀ COMUNALE ORIENTATA (ART. 21)
- ZONA DI IDENTITÀ COMUNALE ORIENTATA DI TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 21)
- ZONA DI TRASFORMAZIONE MIGLIORATIVA (ART. 22)
- ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA (ART. 23)
- ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA DI TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 23)
- ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PERIL PARCO (ART. 23)
- ZONA DEGRADATA DA RECUPERARE (ART. 24)
- LIMITE DI FASCIA FLUVIALE DI TUTELA NATURALISTICA DEL FLUME SERIO (ART. 29)
- ALVEO FLUVIALE (ART. 29)
- AMBIENTI NATURALI (ART. 30)
- INPIANTE DI LAVORAZIONE ORIENTATE (ART. 44)
- RISERVA NATURALE "VALATA MENASCUTTO"
- ZONA DI RISERVA MALPAGA-BASELLA
- AREA DI RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE
- PERIMETRAZIONE SIC - RT20040000

BENI ISOLATI DI VALORE STORICO, ARTISTICO E AMBIENTALE (ART. 27 ALLEGATO 2)



- CATEGORIA A: COMPLESSI RURALI DI INTERESSE PAESISTICO
- CATEGORIA B: SOGGETTI COMPLESSI INDUSTRIALI DI INTERESSE STORICO PAESISTICO
- CATEGORIA C: ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO
- CATEGORIA D: SITI ED OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO


FASCE FLUVIALI - PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P-A1)

- LIMITE ESTERNO FASCIA A
- LIMITE ESTERNO FASCIA B
- LIMITE ESTERNO FASCIA C
- AMBITO DI VARIANTE A10



QUADRO D'UNIONE Scala 1:100,000





LEGENDA

- CONFINI DEL PARCO REGIONALE (il confine coincide con il traguardo dell'attratto grafico)
- ZONA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (ART. 17)
- ZONA AGRICOLA (ART. 18)
- AREE AGRICOLE DI RISPETTO PAESISTICO (ART. 18)
- CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (ART. 20)
- AMBITI DI CONTESTO AI CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (ART. 20)
- ZONA DI INDIRIZIVA COMUNALE ORIENTATA (ART. 21)
- ZONA DI INDIRIZIVA COMUNALE ORIENTATA DI TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 21)
- ZONA DI TRASFORMAZIONE MIGLIORATIVA (ART. 22)
- ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA (ART. 23)
- ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA DI TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 23)
- ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO (ART. 23)
- ZONA DEGRADATA DA RECUPERARE (ART. 24)
- LIMITI DI FASCIA FLUVIALE DI TUTELA NATURALISTICA DEL Fiume SERIO (ART. 29)
- ALVEO FLUVIALE (ART. 29)
- AMBIENTI NATURALI (ART. 30)
- IMPIANTI DI LAVORAZIONE DI INTERESSE (ART. 44)
- RISERVA NATURALE "PALATA MENASCUTTO"
- ZONA DI RISERVA MALPAGABASELLA
- AREA DI RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE
- PERIMETRAZIONE SE - 4720/20003

BENISOLATI DI VALORE STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE (ART. 57 ALLEGATO A)


- CATEGORIA A: COMPLESSI PURALI DI INTERESSE PAESISTICO
- CATEGORIA B: EDIFICI E COMPLESSI INDUSTRIALI DI INTERESSE STORICO PAESISTICO
- CATEGORIA C: ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO
- CATEGORIA D: EDIFICI E OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO


FASCIE FLUVIALI - PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

- LIMITE ESTERNO FASCIA A
- LIMITE ESTERNO FASCIA B
- LIMITE ESTERNO FASCIA C
- AMBITI DI VARIANTE: A10 - A15/2 - A37 - A46





QUADRO DIVISIONE Scala 1:100.000






LEGENDA

- CONFINI DEL PARCO REGIONALE (il confine coincide con il margine esterno del tratto grafico)
 - ZONA DI FIDUCIARIZZAZIONE AMBIENTALE (ART. 17)
 - ZONA AGRICOLA (ART. 18)
 - AREE AGRICOLE DI RISPETTO PAESISTICO (ART. 18)
 - CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (ART. 20)
 - AMBIENTI DI CONTESTO AI CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (ART. 20)
 - ZONA DI INDIRIZIVA COMUNALE ORIENTATA DI ART. 21)
 - ZONA DI INDIRIZIVA COMUNALE ORIENTATA DI TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 21)
 - ZONA DI TRASFORMAZIONE MIGLIORATIVA (ART. 22)
 - ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RECREATIVA (ART. 23)
 - ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RECREATIVA DI TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 23)
 - ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO (ART. 23)
 - ZONA DEGRADATA DA RECUPERARE (ART. 24)
 - LIMITE DI FASCIA FLUVIALE DI TUTELA NATURALISTICA DEL FIUME SERIO (ART. 26)
 - AF ALVEO FLUVIALE (ART. 26)
 - AMBIENTI NATURALI (ART. 30)
 - IMPIANTI DI LAVAZIONE DI INERTI (ART. 44)
 - RISERVA NATURALE "PALATA MENASCULITO"
 - ZONA DI RISERVA MALNAGH-BASSELLA
 - AREA DI RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE
 - PERIMETRAZIONE SIC - IGD00003
-
- BENISOLATI DI VALORE STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE (ART. 27 ALLEGATO A)
- CATEGORIA A: COMPLESSUALI DI INTERESSE PAESISTICO
 - CATEGORIA B: EDIFICI E COMPLESSI INDUSTRIALI DI INTERESSE STORICO PAESISTICO
 - CATEGORIA C: ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO
 - CATEGORIA D: SITI ED OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
-
- FASCE FLUVIALI - PIANO DI ASSETTO (IDROGEOLOGICO (P.A.I.))
- LIMITE ESTERNO FASCIA A
 - LIMITE ESTERNO FASCIA B
 - LIMITE ESTERNO FASCIA C
-
- AMBITO DI VARIANTE A39



LEGENDA	PIANTI	STRUTTURE	MORFOLOGIA	OROGRAFIA	PERICOLI	VEGETAZIONE	EDIFICI	IMPIANTI

8



LEGENDA

- CONFINI DEL PARCO REGIONALE (il confine coincide con il margine interno del tratto grafico)
- ZONA DI RIFORMAZIONE AMBIENTALE (ART. 17)
- ZONA AGRICOLA (ART. 18)
- AREE AGRICOLE DI RISPETTO PAESISTICO (ART. 18)
- CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (ART. 20)
- AMBIENTI DI CONTESTO AI CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (ART. 20)
- ZONA DIMINUTIVA COMUNALE ORIENTATA (ART. 21)
- ZONA DIMINUTIVA COMUNALE ORIENTATA DI TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 21)
- ZONA DI TRASFORMAZIONE MIGLIORATIVA (ART. 22)
- ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA (ART. 23)
- ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA DI TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 23)
- ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO (ART. 23)
- ZONA DEGRADATA DA RECUPERARE (ART. 24)
- LIMITE DI FASCIA FLUVIALE DI TUTELA NATURALE DEL FLUME SERIO (ART. 25)
- ALVEO FLUVIALE (ART. 25)
- AMBIENTI NATURALI (ART. 30)
- RIFORMAZIONE LAVORAZIONE DI BENE (ART. 44)
- RISERVA NATURALE "VALATA MENASCULTO"
- ZONA DI RISERVA MALPAGA-BASELLA
- AREA DI RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE
- PENETRAZIONE SE - P2500003

BENI ISOLATI DI VALORE STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE (ART. 27 ALLEGATO A)

- CATEGORIA A: COMPLESSI RURALI DI INTERESSE PAESISTICO
- CATEGORIA B: EDIFICI COMPLESSI INDUSTRIALI DI INTERESSE STORICO PAESISTICO
- CATEGORIA C: ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO
- CATEGORIA D: SITI ED OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

FASCE FLUVIALI - PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

- LIMITE ESTERNO FASCIA A
- LIMITE ESTERNO FASCIA B
- LIMITE ESTERNO FASCIA C
- AMBITI DI VARIANTE: A17.5 - A17.6 - A17.7 - A17.8 - A17.9 - A31 - A31B - A47



REGIONE LOMBARDIA
 - PARCO REGIONALE DEL SERIO -
 VARIANTE N. 3
 AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
 PLANIMETRIA DI PIANO SCALA 1:10,000
 FOGLIO N. 8
 Estratto dalla C.T.R. scala 1:10,000 Fogli C6B5 - C6C5



QUADRO DIVISIONE Scala 1:100,000

